Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 20 aprile 1978** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

1978

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1151.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Borgorose.

N. 1151. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Borgorose (Rieti), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1978
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1152.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Buccinasco.

N. 1152. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Buccinasco (Milano), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1978
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1153.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Dolo.

N. 1153. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Dolo (Venezia), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1978
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1154.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Piove di Sacco.

N. 1154. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Piove di Sacco (Padova), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1978
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1155.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Reggio Calabria (secondo istituto).

N. 1155. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Reggio Calabria, a decorrere dal 1° ottobre 1976, il secondo istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1978
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1156.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Dalmine.

N. 1156. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Dalmine (Bergamo), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1978
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1157.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e la meccanica in Sestri Levante.

N. 1157. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Sestri Levante (Genova), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1978
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1158.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Taranto (secondo istituto).

N. 1158. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Taranto, a decorrere dal 1° ottobre 1976, il secondo istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, soppressa la specializzazione per l'elettrotecnica presso l'istituto tecnico industriale « Righi » di Taranto, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1978
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1159.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per le telecomunicazioni e l'elettronica industriale in Messina (secondo istituto).

N. 1159. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Messina, a decorrere dal 1° ottobre 1976, il secondo istituto tecnico industriale per le telecomunicazioni e l'elettronica industriale e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza vengono, altresì, soppresse le specializzazioni per le telecomunicazioni e l'elettronica industriale presso l'istituto tecnico industriale « Verona-Trento » di Messina, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1978
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1160.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Latina (secondo istituto).

N. 1160. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Latina, a decorrere dal 1° ottobre 1976, il secondo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « V. Veneto » di Latina.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1978
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 26

DECRETO-LEGGE 14 aprile 1978, n. **113.**

Acceleramento delle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di accelerare la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali nel Mezzogiorno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

In deroga al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alle iniziative industriali meridionali con investimenti fissi inferiori a 15 miliardi di lire, le cui domande di agevolazioni siano state presentate prima del 31 maggio 1977 e i cui lavori siano stati completati o avviati a realizzazione alla data medesima, possono essere concesse le agevolazioni finanziarie di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853; i relativi provvedimenti di ammissibilità sono adottati ai sensi dell'art. 14, quarto e quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Restano ferme tutte le altre disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle riguardanti il prefinanziamento e la contestuale erogazione del contributo in conto interessi ed in conto capitale.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano fino al 31 ottobre 1978.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 17

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1978, n. **114.**

Prelevamento di L. 1.925.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1978.

Relazione del Ministro del tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 1.925.000.000 *dal fondo di riserva per spese impreviste per l'anno finanziario* 1978.

Il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 1.925.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1978, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Fitto di locali (cap. 4025) . . . . (Impreviste, inderogabili esigenze connesse al trasferimento in una sede più idonea degli uffici dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro).	L.	30.000.000

Ministero delle finanze:

Indennità e spese di viaggio al personale che partecipa ad esercitazioni, ecc. (cap. 3010) . (Sopravvenute maggiori esigenze connesse al migliore addestramento del personale militare della guardia di finanza).	»	150.000.000
Spese per le scuole e corsi di perfezionamento, ecc. (cap. 3101) . . . . (Impreviste maggiori esigenze relative alla formazione, specializzazione e aggiornamento del personale del Corpo della guardia di finanza).	»	15.000.000

Ministero degli affari esteri:

Spese riservate (cap. 1117) . . . . L. 200.000.000

(Impreviste maggiori occorrenze connesse con l'attività del Dicastero in campo internazionale).

Ministero dell'interno:

Spese di carattere riservato inerenti a speciali servizi di sicurezza (cap. 1084) . . » 1.500.000.000

(Maggiori inderogabili esigenze in relazione alla necessità di una migliore efficienza dei servizi di sicurezza a seguito del continuo evolversi delle forme criminali e delinquenziali).

Ministero dei trasporti:

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. 2006) . . . » 30.000.000

(Maggiori esigenze — prima non prevedibili — in dipendenza di ulteriori impegni assunti in sede internazionale).

L. 1.925.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 47 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1978;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 934, concernente autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 1978;

Vista la legge 22 marzo 1978, n. 76, concernente proroga al 30 aprile 1978 del termine stabilito con la legge 23 dicembre 1977, n. 934, per l'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1978;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, è autorizzato il prelevamento di L. 1.925.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 4025. — Fitto di locali . L. 30.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 3010. — Indennità e spese di viaggio al personale, ecc. . . . . . » 150.000.000

Cap. 3101. — Spese per le scuole e corsi, ecc. . . . . » 15.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1117. — Spese riservate . . L. 200.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 1084. — Spese di carattere riservato inerenti a speciali servizi di sicurezza . . . . » 1.500.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 2006. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero . . . . » 30.000.000

L. 1.925.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 15

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1978.

Autorizzazione alla S.p.a. I.M.F., in Rimini, alla gestione fiduciaria di beni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 6 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598;

Vista la domanda con la quale la S.p.a. I.M.F. - Italiana di mobilità finanziaria, con sede in Rimini, ha chiesto l'autorizzazione alla gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalle leggi sopra citate;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La S.p.a. I.M.F. - Italiana di mobilità finanziaria, con sede in Rimini, è autorizzata all'esercizio della gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e delle altre leggi nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2718)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1978.

Costituzione del comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Ugo Foscolo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Considerato che nel 1978 ricorre il secondo centenario della nascita di Ugo Foscolo;

Considerata l'opportunità di costituire un apposito comitato nazionale per le celebrazioni foscoliane;

Veduta la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il secondo centenario della nascita di Ugo Foscolo è costituito un comitato nazionale con il compito di preparare e attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed educative, sul piano nazionale ed internazionale.

Il comitato ha sede in Roma presso il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Potranno far parte delle iniziative promosse dal comitato e da esso parzialmente o totalmente sovvenzionate:

a) studi, ricerche, pubblicazioni su Foscolo;

b) iniziative dirette a garantire e a promuovere la conservazione delle cose di carattere storico-artistico connesse con il periodo storico in cui visse Foscolo;

c) convegni di carattere culturale e pubblicazione dei relativi atti;

d) borse o viaggi di studio da assegnare, con modalità da stabilire, a studiosi italiani e stranieri;

e) divulgazione della conoscenza di Foscolo nelle scuole.

Art. 2.

Il comitato nazionale è così composto:

Montale prof. Eugenio, presidente;

Beghin prof. Nello, assessore per l'istruzione e la cultura della regione Veneto;

Garibaldi prof. Renato, assessore alla cultura della regione Lombardia;

Tassinari prof. Luigi, assessore alla cultura della regione Toscana;

Sapegno prof. Natalino, in rappresentanza del comune di Roma;

Del Piazzo prof. Marcello, direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archivistici del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Sisinni prof. Francesco, direttore generale dell'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Triches dott. Guglielmo, direttore generale dell'ufficio centrale per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Diaz dott. Armando, consigliere d'ambasciata in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Moro prof. Donato, ispettore centrale in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Argan prof. Carlo Giulio;
Badaloni prof. Nicola;
Barbarisi prof. Gennaro;
Berengo prof. Marino;
Bezzola prof. Guido;
Billanovich prof. Giuseppe;
Binni prof. Walter;
Bosco prof. Umberto;
Boscolo prof. Alberto;
Bottasso prof. Enzo;
Branca prof. Vittore;
Carandente prof. Giovanni;
Caretti prof. Lanfranco;
Citanna prof. Giuseppe;
Dionisotti prof. Carlo;
Folena prof. Gianfranco;
Franco prof. Vincenzo;
Frattarolo prof. Renzo;
Getto prof. Giovanni;
Goffis prof. Cesare;
Ienni prof. Adolfo;
Isella prof. Dante;
Limentani prof. Uberto;
Lindon prof. John;
Luti prof. Giorgio;
Masiello prof. Vitilio;
Nencioni prof. Giovanni;
Paparelli prof. Gioacchino;
Passerin D'Entreves prof. Ettore;
Petrocchi prof. Giorgio;
Pontani prof. Filippo Maria;
Praz prof. Mario;
Puppo prof. Mario;
Resta prof. Gianvito;
Romagnoli prof. Sergio;
Romeo prof. Rosario;
Salmi prof. Mario;
Santangelo prof. Giorgio;
Scotti prof. Mario;
Timpanaro prof. Sebastiano;
Tripet prof. Arnaud;
Vallone prof. Aldo;
Varese prof. Claudio;
Venturi prof. Franco;
Vincent prof. Eric Reginald;
Zoras prof. Giorgio;
Zoric prof. Mate.

Il comitato potrà essere successivamente integrato.

Art. 3.

In seno al comitato è costituita una giunta esecutiva così composta:

Badaloni prof. Nicola;
Barbarisi prof. Gennaro;
Beghin prof. Nello;
Binni prof. Walter;
Boscolo prof. Alberto;
Branca prof. Vittore;
Carandente prof. Giovanni;
Caretti prof. Lanfranco;
Diaz dott. Armando;
Folena prof. Gianfranco;
Franco prof. Vincenzo;
Garibaldi prof. Renato;
Moro prof. Donato;
Nencioni prof. Giovanni;
Petrocchi prof. Giorgio;
Praz prof. Mario;
Romeo prof. Rosario;
Sapegno prof. Natalino;
Scotti prof. Mario;
Tassinari prof. Luigi;
Aurisichio dott. Gabriele.

Art. 4.

Spetta alla giunta esecutiva:

formulare proposte, da sottoporre al comitato nazionale, circa le manifestazioni da organizzare — anche ad iniziativa di amministrazioni o enti interessati — ed i contributi da concedere allo scopo;

dare attuazione ai deliberati del comitato nazionale;

presentare il rendiconto delle spese all'approvazione del comitato nazionale.

La giunta è autorizzata ad adottare i provvedimenti di urgenza che sottoporrà alla ratifica del comitato.

La giunta esecutiva si avvarrà di una segreteria istituita presso la biblioteca di storia moderna e contemporanea in Roma. Alla segreteria è preposta la dott.ssa Maria Giovanna Rak.

Art. 5.

Per l'attuazione delle iniziative suddette il Ministero per i beni culturali e ambientali metterà a disposizione un apposito finanziamento.

Altri contributi potranno essere messi a disposizione del comitato dalle regioni, dai comuni, da enti vari e da privati.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà determinata la somma necessaria per far fronte alle spese di finanziamento — comprese quelle per le emissioni — del suddetto comitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Roma, addì 8 febbraio 1978

Il Ministro: PEDINI

(2942)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1978.

Sostituzione di un componente il comitato per i finanziamenti agevolati al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976 col quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Vista la comunicazione del 28 gennaio 1978, con la quale il presidente della U.N.C.I. ha designato il nuovo rappresentante in sostituzione del dott. Pierluigi Costa;

Decreta:

Il dott. Renato Onofri è nominato componente il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione del dott. Pierluigi Costa e in rappresentanza della cooperazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2909)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1978.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa mutua nazionale di malattia per i lavoratori dei giornali quotidiani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopra citato, di dover provvedere, in particolare, nei confronti della Cassa mutua nazionale di malattia per i lavoratori dei giornali quotidiani;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Paolo de Palma, commissario straordinario della Cassa mutua nazionale di malattia per i lavoratori dei giornali quotidiani, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere ai sensi dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 2 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro della sanità
DAL FALCO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

(2750)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina della ditta A. Angiolini & C. S.p.a., in Rho.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto n. 4121 in data 7 ottobre 1966 la ditta A. Angiolini & C. S.p.a., fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Rho (Milano), strada per Terrazzano, prodotti chimici da usare in medicina (materie prime chimiche e biologiche);

Visto l'atto notarile in data 21 ottobre 1977, registrato a Milano in data 26 ottobre 1977 al A/2 16098 Mod. 71/M serie I dal quale risulta che la società Vister S.p.a. e A. Angiolini & C. S.p.a. si sono fuse mediante incorporazione della seconda nella prima;

Vista la lettera in data 4 gennaio 1978, con la quale la ditta Vister S.p.a., a seguito della predetta fusione per incorporazione, rinuncia all'autorizzazione dell'officina farmaceutica per la produzione di prodotti chimici da usare in medicina (materie prime chimiche e biologiche), sita in Rho (Milano), strada per Terrazzano, concessa con decreto ministeriale n. 4121 del 7 ottobre 1966 alla ditta A. Angiolini & C.;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta A. Angiolini S.p.a. l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina (materie prime chimiche e biologiche) nell'officina farmaceutica sita in Rho (Milano), strada per Terrazzano, concessa con decreto n. 4121 del 7 ottobre 1966.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2759)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1978.

Tariffe per la derattizzazione e la disinfestazione delle navi con gas tossici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con regio decreto 7 luglio 1910, n. 573 e con regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288;

Visto il regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Vista l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 1955;

Visto il decreto ministeriale del 4 giugno 1966;

Riconosciuta la necessità di modificare e di aggiornare le tariffe stabilite nel succitato decreto 4 giugno 1966, al fine di adeguarle alle mutate condizioni dei prezzi;

Decretano:

Le tariffe delle spese da pagarsi dai comandanti delle navi per le esecuzioni delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione alle quali siano state sottoposte, nei porti o nelle stazioni sanitarie marittime della nazione, le navi stesse, sono aumentate del 60 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 marzo 1978

Il Ministro della sanità
DAL FALCO

Il Ministro della marina mercantile
LATTANZIO

(3100)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di La Spezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1978, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di La Spezia;

Vista la nota n. 2789 del 28 febbraio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di La Spezia fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il sig. Cesare Arioli designato — per errore — proprio rappresentante dall'unione provinciale commercianti, con il sig. Umberto Acerbi;

Decreta:

Il sig. Umberto Acerbi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di La Spezia, quale rappresentante dell'Unione commercianti, in sostituzione del sig. Cesare Arioli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3131)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Albolineum dell'impresa Bavicchi Dario e figli.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Albolineum concessa all'impresa Bavicchi Dario e figli, in Perugia, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3247)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato K18 dell'impresa Valsele S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato K18 concessa all'impresa Valsele S.p.a., in Napoli con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3248)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Scamdrin 10 dell'impresa Scam S.r.l.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Scamdrin 10 concessa all'impresa Scam S.r.l., in S. Maria di Mugnano (Modena), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3249)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Eptacloro Sandoz polvere dell'impresa Sandoz S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Eptacloro Sandoz polvere concessa all'impresa Sandoz S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3250)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Eptacloro Sandoz granulare dell'impresa Sandoz S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Eptacloro Sandoz granulare concessa all'impresa Sandoz S.p.a., in Milano, con i decreti 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3251)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Mesoran dell'impresa Ciba Geigy S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Mesoran concessa all'impresa Ciba Geigy S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3252)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Lostal dell'impresa Ciba Geigy S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Lostal concessa all'impresa Ciba Geigy S.p.a., in Milano, via Oropa, 4, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3253)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Aldrin concentrato Schering dell'impresa Schering S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Aldrin concentrato Schering concessa all'impresa Schering S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3254)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Glyosan S.C. dell'impresa Schering S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Glyosan S.C. concessa all'impresa Schering S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3255)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Verindal 33 dell'impresa Schering S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Verindal 33 concessa all'impresa Schering S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3256)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Verindal Gamma cereali dell'impresa Schering S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Verindal Gamma cereali concessa all'impresa Schering S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3257)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Verindal Spritz L dell'impresa Schering S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Verindal Spritz L concessa all'impresa Schering S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3258)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di storia delle dottrine politiche, di istituzioni di diritto pubblico e di antropologia culturale presso la facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia delle dottrine politiche;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) antropologia culturale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3241)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 17 aprile 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	857,75	857,75	857,70	857,75	857,75	857,70	857,65	857,75	857,75	857,75
Dollaro canadese	747,20	747,20	747 —	747,20	747,30	747,15	747,03	747,20	747,20	745,20
Franco svizzero	452,16	452,16	452,20	452,16	451,75	452,15	451,60	452,16	452,16	452,15
Corona danese	152,78	152,78	152,70	152,78	152,78	152,75	152,83	152,78	152,78	152,75
Corona norvegese	160,05	160,05	159,90	160,05	159,95	160 —	160,10	160,05	160,05	160 —
Corona svedese	186,73	186,73	186,80	186,73	186,73	186,70	186,83	186,73	186,73	186,70
Fiorino olandese	392,72	392,72	393,10	392,72	392,95	392,70	392,70	392,72	392,72	392,70
Franco belga	26,939	26,939	26,98	26,939	26,95	26,90	26,955	26,939	26,939	26,93
Franco francese	187,27	187,27	187,80	187,27	187,40	187,25	187,26	187,27	187,27	187,25
Lira sterlina	1586 —	1586 —	1587 —	1586 —	1585,95	1586 —	1585,65	1586 —	1586 —	1586 —
Marco germanico	419,71	419,71	419,50	419,71	419,60	419,70	419,19	419,71	419,71	419,70
Scellino austriaco	58,329	58,329	58,40	58,329	58,32	58,30	58,25	58,329	58,329	58,30
Escudo portoghese	20,75	20,75	20,70	20,75	20,70	20,70	20,775	20,75	20,75	20,75
Peseta spagnola	10,727	10,727	10,70	10,727	10,72	10,70	10,731	10,727	10,727	10,72
Yen giapponese	3,893	3,893	3,89	3,893	3,893	3,85	3,89	3,893	3,893	3,89

Media dei titoli del 17 aprile 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,875
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,10
» 5 % (Ricostruzione)	96,975
» 5 % (Città di Trieste)	96,80
» 5 % (Beni esteri)	95,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,70
» 5,50 % » » 1968-83	83,075
» 5,50 % » » 1969-84	78,175
» 6 % » » 1970-85	79,50
» 6 % » » 1971-86	76,35
» 6 % » » 1972-87	74,475
» 9 % » » 1975-90	83,30
» 9 % » » 1976-91	82,40
Redimibile 10 % (Edilizia scolastica) 1977-92	89,05
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,275
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	102,05
» » » » 1-10-1979	101,45
Buoni del Tesoro 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,275
» poliennali 9 % 1979 (1ª emissione)	97,05
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	95,35
» » 9 % 1980	94,425
» » 10 % 1981	94,20

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 aprile 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	857,70
Dollaro canadese	747,115
Franco svizzero	451,88
Corona danese	152,805
Corona norvegese	160,075
Corona svedese	186,78
Fiorino olandese	392,71
Franco belga	26,947
Franco francese	187,265
Lira sterlina	1585,825
Marco germanico	419,45
Scellino austriaco	58,289
Escudo portoghese	20,762
Peseta spagnola	10,729
Yen giapponese	3,891

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Aosta

Con deliberazione della giunta regionale 10 marzo 1978, n. 1013, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante delle «Norme tecniche di attuazione» del vigente piano regolatore generale del comune di Aosta, adottata con deliberazione consiliare 11 gennaio 1977, n. 190.

Copia di tale deliberazione, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(3185)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Gandellino

Con deliberazione della giunta regionale 6 dicembre 1977, n. 13126, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Gandellino (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 4 settembre 1976, n. 49.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare.

(2982)

Approvazione del piano di zona del comune di Sulbiate

Con deliberazione della giunta regionale 10 gennaio 1978, n. 13732, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Sulbiate (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2983)

Approvazione del piano di zona del comune di Novedrate

Con deliberazione della giunta regionale 13 dicembre 1977, n. 13262, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Novedrate (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2987)

Approvazione del piano di zona del comune di Massalengo

Con deliberazione della giunta regionale 17 gennaio 1978, n. 13880, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Massalengo (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2985)

Approvazione del piano di zona del comune di Galliate Lombardo

Con deliberazione della giunta regionale 17 gennaio 1978, n. 13879, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Galliate Lombardo (Varese).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2986)

Approvazione del piano di zona del comune di Azzanello

Con deliberazione della giunta regionale 10 gennaio 1978, n. 13734, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Azzanello (Cremona).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2989)

Approvazione del piano di zona del comune di Fara Gera d'Adda

Con deliberazione della giunta regionale 17 gennaio 1978, n. 13881, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Fara Gera d'Adda (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2984)

Variante al piano di zona del comune di S. Colombano al Lambro

Con deliberazione della giunta regionale 31 gennaio 1978, n. 14143, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di S. Colombano al Lambro (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2991)

Variante al piano consortile del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare

Con deliberazione della giunta regionale 24 gennaio 1978, n. 13978, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante in ampliamento al piano consortile del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare (C.I.M.E.P.), relativa ai comuni di Milano, Paderno Dugnano, S. Donato Milanese.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria dei predetti comuni e del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare (C.I.M.E.P.), a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2992)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 101° corso superiore di stato maggiore

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di due ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e di trentuno ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 101° corso superiore di stato maggiore, che sarà svolto presso la Scuola di guerra dell'Esercito.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ufficiali che abbiano frequentato e superato il 101° corso di stato maggiore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante del Corpo, o chi per esso, annoterà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante del Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione le domande presentate dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;
la data e il luogo di nascita;
il reparto di appartenenza;
di aver superato il 101° corso di stato maggiore;
i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti i titoli che gli aspiranti intendono far valere, eccezioni fatta per quelli che possono essere desunti dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisita la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta per «partecipazione al concorso per l'ammissione al 101° corso superiore di stato maggiore» e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande e tutta la documentazione relativa al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale.

La mancata presentazione della domanda da parte degli ufficiali per i quali è stato bandito il concorso preclude la possibilità di partecipare a concorsi successivi.

Gli ufficiali che frequentarono e superarono il 101° corso di stato maggiore, qualora si trovino nella necessità di chiedere il rinvio della propria partecipazione al concorso per gravi motivi di carattere privato o per comprovate infermità, devono farne domanda, per via gerarchica, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. Sui motivi di carattere privato, esprimono parere le autorità gerarchiche; l'infermità deve essere riconosciuta dagli organi medico-legali competenti per territorio.

Art. 6.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono i seguenti:

a) servizio prestato nell'arco della carriera da ufficiale in servizio permanente effettivo, con particolare riguardo a quello svolto dopo la frequenza del corso di stato maggiore;

b) periodo di comando effettuato;

c) corsi di formazione e di specializzazione, che abbiano dato luogo a variazione matricolare ed a valutazione caratteristica, escluso il corso di stato maggiore;

d) titoli di studio posseduti e lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza;

e) ricompense militari, medaglie al valor civile, eventuali altri titoli e benemerenze.

Art. 7.

L'esame dei titoli è inteso ad accertare il possesso in misura elevata dei requisiti indicati all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in modo che l'ufficiale dia affidamento di poter frequentare con esito positivo il corso superiore di stato maggiore e di disimpegnare successivamente funzioni di stato maggiore.

Il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore fa media col punteggio risultante dall'esame degli altri titoli di cui al comma precedente.

L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, è effettuato da una commissione, nominata dal Ministro della difesa, presieduta dal comandante della Scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualità di membri, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito e un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito.

Per la valutazione dei titoli di cui all'articolo precedente la commissione assegna un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale, ripartiti nel modo seguente:

fino ad un massimo di 18 punti, per i titoli indicati alla lettera *a*);

fino ad un massimo di 4,5 punti, per i titoli indicati alla lettera *b*);

fino ad un massimo di 4 punti, per i titoli indicati alla lettera *c*);

fino ad un massimo di 2,5 punti, per i titoli indicati alla lettera *d*);

fino ad un massimo di 1 punto, per i titoli indicati alla lettera *e*).

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di cultura storico-militare (vedasi allegato *A*);

b) prova orale di cultura generale e professionale (vedasi allegato *B*).

Alla prova scritta sono ammessi i candidati i quali abbiano ottenuto nella valutazione dei titoli un punto non inferiore a diciotto trentesimi. Ai candidati che non risulteranno ammessi, arà data comunicazione diretta da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 9.

La prova scritta di cultura storico-militare si svolgerà il 4 *ottobre* 1978 *presso la Scuola di guerra in Civitavecchia.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 8, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetti alle ore 8, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti all'appello non potranno sostenere la prova scritta, qualunque siano i motivi dell'assenza, compresi quelli dovuti a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti alla svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo in Civitavecchia nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata a cura dello stato maggiore dell'Esercito.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati superano la prova orale se conseguono nella medesima un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati sono dichiarati idonei a frequentare il 101° corso superiore di stato maggiore se la media aritmetica tra i punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale risulta non inferiore a ventuno trentesimi.

Con successivo decreto del Ministro della difesa sarà nominata la commissione esaminatrice della prova scritta ed orale, prevista dal quarto comma dell'art. 8 della legge 28 aprile 1976, n. 192.

Art. 10.

Gli ufficiali che non possono partecipare alla prova scritta o a quella orale per comprovate infermità o per gravi motivi di carattere privato, devono chiedere il rinvio della loro partecipazione al concorso. La domanda deve essere inviata per via gerarchica alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. Sui motivi di carattere privato esprimono parere le autorità gerarchiche, l'infermità deve essere riconosciuta dagli organi medico-legali competenti per territorio.

Art. 11.

Le graduatorie di merito del concorso, distinte per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e per quelli delle altre Armi, sono formate in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli e la media dei voti riportati nelle prove di esame, dando la precedenza a parità di voto al più elevato in grado e a parità di grado:

se dello stesso ruolo, al più anziano in ruolo;

se di ruoli diversi, al più anziano di anzianità assoluta. In caso di pari anzianità assoluta si applicano le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Le graduatorie sono approvate dal Ministro della difesa e pubblicate nel Giornale ufficiale.

Sono ammessi a frequentare il 101° corso superiore di stato maggiore gli ufficiali che, dichiarati idonei, sono compresi, nelle graduatorie, nel numero dei posti messi a concorso.

Qualora alla data di inizio del 101° corso superiore di stato maggiore dovessero restare scoperti posti messi a concorso per rinuncia o per qualsiasi altro motivo, il Ministro della difesa, su proposta della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, ha facoltà di procedere, entro l'inizio del medesimo corso, ad altrettante sostituzioni, secondo l'ordine di graduatoria.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1978
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 159

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER L'AMMISSIONE AL CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE

PROVA SCRITTA DI CULTURA STORICO-MILITARE

I. *Modalità.*

1) Svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.

2) Tempo a disposizione: 8 ore.

3) Punteggio minimo: 18/30.

4) Non è ammessa la consultazione di libri ad eccezione del vocabolario linguistico.

II. — *Programma.*

La materia compresa nei paragrafi che seguono dovrà essere considerata soltanto per il periodo compreso tra il Congresso di Berlino (1878) e i nostri giorni.

1) Linee essenziali e caratteristiche della storia dei principali Stati europei ed extra europei, con particolare riguardo agli avvenimenti e ai fatti determinanti della loro politica estera e militare.

2) Cenni essenziali sullo sviluppo e sulle manifestazioni di alcuni dei principali aspetti che caratterizzano il periodo considerato e sulle conseguenze derivanti nei rapporti fra gli Stati: imperialismo, colonialismo, sviluppo demografico, scoperte e invenzioni scientifiche, industrialismo, conquista delle materie prime e dei mercati, lotte sociali e affermazione delle principali ideologie. Evoluzione degli avvenimenti costituenti cause determinanti il primo conflitto mondiale.

3) La prima guerra mondiale:

principali avvenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;

caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.).

4) Linee fondamentali del periodo 1918-1939; valutazione degli aspetti principali e analisi delle cause che hanno portato al secondo conflitto mondiale.

5) La seconda guerra mondiale:

orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri, sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;

caratteri essenziali (sociali, politici, economici, strategici, tattici, logistici);

assetto risultante e nuove potenze.

6) L'organizzazione delle Nazioni Unite:

scopi;
mezzi;
modalità organizzative essenziali e loro valutazione.

7) Le organizzazioni internazionali:

organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO): scopi; organismi civili e militari;

Organizzazione del Patto di Varsavia (cenni);

CENTO, SEATO, AMZUS (limitatamente all'indicazione dei Paesi contraenti e dell'area geografica interessata).

8) Avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale:

il processo di decolonizzazione. Cause determinanti e scelte politiche dei nuovi Stati;

le guerre arabo-israeliane, il Medio Oriente, la crisi petrolifera;

la crisi di Cuba, la guerra del Vietnam, i fatti di Ungheria e Cecoslovacchia.

Il Ministro della difesa
RUFFINI

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER L'AMMISSIONE AL CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE E PROFESSIONALE

I. — *Modalità.*

1) La materia è ripartita in due gruppi di tesi, «gruppo cultura generale» e «gruppo impiego».

2) Il candidato è interrogato su una tesi, estratta a sorte, per ciascun gruppo di tesi.

3) La durata minima della prova è di 45'.

4) Punteggio minimo: 18/30.

II. — *Programma.*

(Vedasi appendice).

I Gruppo di tesi

GRUPPO CULTURA GENERALE

Tesi n. 1.

1) Sociologia e psicologia militare:

La sociologia nel quadro delle scienze sociali di base e sue relazioni con le altre scienze.

Oggetto della sociologia.
Precedenti storici delle scienze sociali.
Particolari aspetti classificatori in sociologia.
Morfologia sociale.
Sociologia urbana e rurale.
Teoria dei gruppi sociali.

2) Geografia e economia.

a) Geografia:

Generalità.

• Partizione della geografia.
• Metodo geografico.

L'Italia.

• La Repubblica italiana e la sua popolazione.
• Il flusso migratorio della popolazione italiana ed i suoi risvolti sociali.
• Scacchieri italiani:

•• confini italo-francese ed italo-svizzero;
•• considerazioni sulla Pianura padana.

L'Europa.

• La regione europea in generale: visione d'insieme e principali elementi di geografia fisica.

Paesi extraeuropei.

• L'Asia, l'Africa, l'America: visione d'insieme.

b) Economia:

Generalità.

• Nozioni preliminari:

•• il pensiero economico e la sua evoluzione;
•• oggetto della scienza economica;
•• i bisogni ed i beni economici;
•• la ricchezza: patrimonio e reddito;
•• la produzione: consumo e produzione, i fattori della produzione.

L'attività economica e le sue regole.

• Il sistema dell'economia di mercato:

•• nozione di mercato;
•• teoria elementare del prezzo e sue applicazioni.

Tesi n. 2.

1) Sociologia e psicologia militare:

Problemi di sociologia politica e sociologie speciali.
Teorie minoritarie e teorie delle « Elite » o elitarie.
Capi istituzionali e capi carismatici.
Gruppi di pressione.
Sociologia elettorale.
Sociologia della conoscenza e della religione.
Sociologia delle comunicazioni e dei processi di opinione.
Problemi del tempo libero.

2) Geografia e economia:

a) Geografia:

Generalità.

• La geografia militare: definizione e oggetto.

L'Italia.

• L'Italia e il Mediterraneo: elementi di geografia fisica (sistema montuoso, i fiumi e i laghi, il clima).
• Scacchieri italiani: generalità sulla posizione e sulle caratteristiche della catena alpina e riflessi di ordine militare.

L'Europa.

• La regione europea in generale: comunicazioni; considerazioni.

• L'Europa occidentale:

•• lineamenti geografici generali;
•• la regione Iberica, Francese, Britannica.

• L'Europa settentrionale:

•• lineamenti geografici generali;
•• la Fennoscandia;
•• considerazioni sullo scacchiere scandinavo.

Paesi extraeuropei.

• L'Asia occidentale con particolare riferimento al Medio Oriente.
• L'America Latina ed i suoi problemi.

b) Economia:

Generalità: i problemi fondamentali dell'economia.
L'attività economica e le sue regole.
Il sistema dell'economia di mercato:

• teoria della produzione e sistema dei prezzi;
• teoria della distribuzione e sistema dei prezzi.

L'intervento pubblico nell'economia: politica di stabilizzazione economica.
Sistema ed economia pianificata: teorie collettivistiche ed economia pianificata (generalità).

Tesi n. 3.

1) Sociologia e psicologia militare:

Psicologia militare.
Caratteristiche e problemi particolari della società militare.
Il management nell'ambito militare.
Pianificazione, spontaneità e conformismo.
Organizzazione, coordinamento, direzione e controllo.
Tecniche sociometriche e di comando.
L'arma psicologica.

2) Geografia e economia:

a) Geografia.

Generalità: le monografie.

L'Italia:

• Nozioni di geografia economica:

•• distribuzione geografica delle principali materie prime (combustibili, ferro, materiali non ferrosi, uranio, gomma) e delle principali industrie di trasformazione;
•• le principali vie di comunicazione terrestri, marittime, aeree.

• L'Italia e il commercio mondiale.
• Scacchieri italiani: considerazioni sulla catena appenninica e sulle principali isole.

L'Europa:

• La regione europea in generale: andamento della linea di contatto tra blocco occidentale e blocco orientale.
• L'Europa centrale:

•• lineamenti geografici generali;
•• Germania, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Svizzera, Austria;
•• considerazioni sullo scacchiere centro-europeo.

Paesi extraeuropei:

• I grandi problemi dell'Africa decolonizzata.
• Gli Stati Uniti: i problemi economici degli Stati Uniti; la sfida americana all'Europa.

b) Economia:

Generalità: microeconomia e macroeconomia.
L'attività economica e le sue regole.
Le forme dell'economia di mercato:

• concorrenza (forme);
• monopolio;
• eligopolio.

L'intervento pubblico nell'economia: politica di sviluppo e di ridistribuzione del reddito.
Sistemi ed economia pianificata: sistema economico sovietico.

Tesi n. 4.

1) Sociologia e psicologia militare:

Aspetti sociologici e psicologici del fenomeno guerra (polemologia).
Concezioni religiose della guerra.
Dottrina filosofiche del fenomeno bellico.
Fattori economici della guerra.
Il pacifismo.

2) Geografia e economia:

a) Geografia:

Generalità: la documentazione geografica militare.

L'Italia:

• L'economia italiana:

•• l'agricoltura: problemi e prospettive;
•• le fonti di energia e le risorse del sottosuolo; la crisi delle fonti di energia e delle materie prime;
•• le attività industriali e commerciali: problemi e prospettive;
•• aspetti e problemi del mondo del lavoro in Italia;
•• il turismo, elemento positivo dell'economia italiana.

- Scacchieri italiani:
  - •• confini italo-austriaco e italo-jugoslavo;
  - •• scacchiere nord-orientale italiano.

L'Europa.

L'Europea orientale e sud-orientale:

- lineamenti geografici generali;
- l'Unione Sovietica e i Balcani;
- considerazioni sullo scacchiere meridionale europeo.

Paesi extraeuropei.

L'Africa settentrionale, con particolare riferimento ai Paesi rivieraschi del Mediterraneo.

b) Economia:

Generalità: i sistemi economici.

L'attività economica e le sue regole.

L'evoluzione del sistema di mercato e la lotta contro gli squilibri economici:

- la rivoluzione Keynesiana;
- concetto di reddito nazionale;
- le fluttuazioni congiunturali e l'inflazione;
- evoluzioni del sistema;
- politica anticiclica e anticongiunturale.

L'intervento pubblico nell'economia: strumenti dell'intervento pubblico e programmazione economica.

Sistemi ad economia pianificata: sistemi economici dei Paesi dell'Europa orientale (URSS esclusa).

II Gruppo di tesi

GRUPPO IMPIEGO

Tesi n. 1.

1) Tattica:

Generalità sulla battaglia difensiva e sull'area della battaglia.

Intervento contro aviosbarchi, eliosbarchi e sbarchi dal mare a livello G.U. cpls. ed el. e relative competenze.

Cenni sull'impiego delle trasmissioni a livello C.A. e G.U. el. nella battaglia difensiva.

Generaltà sulla battaglia offensiva.

Schieramento per la battaglia a livello C.A. e G.U. el.; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione ai livelli considerati.

Valutazione della situazione nemica: scopi che persegue e processo metodologico adottato.

2) Logistica:

Impostazione del problema logistico di Scacchiere.

La zona cbt.: sua ripartizione e organizzazione ai fini logistici.

Il 2° anello logistico e le sue funzioni tipiche.

Organizzazione e funzionamento del settore della sanità.

Tesi n. 2.

1) Tattica:

Azione di frenaggio a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione ai livelli considerati.

Ricerca e presa di contatto e relative competenze a livello C.A.; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.

Informazioni da ricercare a fattori pertinenti (generali, relativi all'ambiente naturale e alle forze nemiche).

2) Logistica:

Il problema logistico di Scacchiere per il supporto della manovra in ritirata.

La catena funzionale logistica.

Gestione del parco veicoli ruotati.

Organizzazione e funzionamento del settore dei materiali di armamento.

Tesi n. 3.

1) Tattica:

Azione nella PD a livello C.A. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.

Attacco a livello C.A. e relative competenze; cenni sullo impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione a livello considerato.

Fonti delle informazioni, organi e mezzi di ricerca.

2) Logistica:

Il problema logistico di Scacchiere per il supporto delle manovre difensive.

Le attività logistiche fondamentali.

Lo stanzionamento.

Organizzazione e funzionamento del settore di commissariato.

Tesi n. 4.

1) Tattica:

Azione nella PD a livello G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.

Attacco a livello G.U. el. e relative competenze; cenni sullo impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.

Processo informativo: generalità e organizzazione della ricerca.

2) Logistica:

Il problema logistico di Scacchiere per il supporto della manovra offensiva.

L'autonomia funzionale dello Scacchiere.

Procedura per il rifornimento delle munizioni (tasso rifornimento necessario e tasso di consumo autorizzato).

Organizzazione e funzionamento del settore dei trasporti.

Tesi n. 5.

1) Tattica:

Impiego delle riserve nella battaglia difensiva a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze.

Zone delle retrovie di C.A. e di G.U. el. nella battaglia difensiva.

Azione di annientamento; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione a livello C.A. e G.U. el.

Processo informativo: ricerca e raccolta, elaborazione, diffusione e utilizzazione dei dati informativi.

2) Logistica:

Organizzazione del movimento.

I principali documenti di carattere logistico.

I complessi logistici di 3° anello.

Le unità di misura logistiche.

Tesi n. 6.

1) Tattica:

La manovra in ritirata a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio della specifica manovra ai livelli considerati.

Passaggio al combattimento con impiego di armi nucleari nella battaglia difensiva e offensiva.

Cenni sull'impiego delle trasmissioni nella battaglia offensiva, a livello C.A. e G.U. el.

Attività informativa difensiva.

2) Logistica:

Organizzazione della circolazione.

Il Centro sanitario e il Centro logistico di G.U. elementare.

Procedura per il calcolo delle scorte.

Gestione del parco armi, artiglieria e mezzi tecnici.

Il Ministro della difesa

RUFFINI

(3188)

Graduatoria degli idonei del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1976, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1976, registro n. 25 Difesa, foglio n. 199;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1977, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1977, registro n. 9 Difesa, foglio n. 328;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1977, con il quale il maggior generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato Mayer Giuseppe è confermato nell'incarico di membro effettivo della commissione suddetta, registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1977, registro n. 11 Difesa, foglio n. 190;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Cavallone Roberto . . . . . punti 443 —
2. De Marzio Romano . . » 416 —
3. Marazia Giovanni . » 411 —
4. Caffa Pietro . . . . » 408 —
5. De Nicolo Francesco . . . » 401,50
6. Cavalli Raffaele . . » 398 —
7. Pecoraio Roberto . » 393,75
8. Timpano Domenico . . . » 390,50
9. Valeriani Valter (coniugato con due figli) » 388 —
10. Andriani Alfonso (coniugato) » 388 —
11. Angelucci Gianni . . . . » 383,50
12. La Magna Maurizio . » 376,50
13. Gallo Bernardo . . » 375 —
14. Masucci Giacomo . . . » 373,50
15. Clementi Franco . . . » 368 —
16. Barbagallo Benedetto Sebastiano » 367 —
17. Mazzucchi Paolo . . . . . » 364,50
18. Rizza Pierfranco . . . . » 361 —
19. Corvaglia Alfredo . . » 349 —
20. Poliseno Raffaele » 345 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1977
Registro n. 27 Difesa, foglio n. 222

(3228)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Matera

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 aprile 1977 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Matera;

Visto il decreto ministeriale in data 6 marzo 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Matera, nell'ordine appresso indicato:

1. Maiorana Giulio . . . . . punti 91,638 su 132
2. Gerardi Antonio . . . . . » 86,210 »
3. Sirri Sergio . . . . . . » 84,950 »
4. Zaccardi Leonzio . . . . . » 82,018 »
5. Avolio Raffaele . . . . . » 82,000 »
6. Battista Vitantonio . . . . » 79,032 »
7. Travaglini Giuseppe . . . . » 78,770 »
8. Tarella Domenico . . . . . » 77,313 »
9. Coco Vincenzo . . . . . » 77,071 »
10. Imboldi Rocco Emilio . . . . » 76,166 »
11. Conte Antonio . . . . . » 75,835 »
12. Giacomelli Alvaro . . . . » 74,930 »
13. Armocida Elio . . . . . » 73,556 »
14. Mazzini Libero . . . . . » 73,189 »
15. Carusi Agostino . . . . . » 73,109 »
16. Rotella Mario . . . . . » 72,886 »
17. Ricotta Giovanni . . . . . » 71,825 »
18. Mangione Francesco . . . . » 71,595 »
19. Mammana Francesco . . . . . » 71,447 »
20. Mangiapane Antonino . . . . . » 71,287 »
21. Sanna Francesco . . . . . » 71,077 »
22. Alfano Antonio . . . . . » 70,947 »
23. Visone Aniello . . . . . » 70,845 »
24. Cresta Primo . . . . . » 70,738 »
25. Iaculli Giuseppe . . . . . » 69,840 »
26. Ciccone Saverio . . . . . » 69,463 »
27. Taranto Fausto . . . . . » 69,033 »
28. Ferraro Calogero . . . . . » 68,963 »
29. Bova Antonino . . . . . » 68,400 »
30. Passaretti Umberto . . . . » 68,360 »
31. Ventrella Giuseppe . . . . » 68,260 »
32. Galeone Giovanni . . . . » 68,160 »
33. Colavolpe Antonio . . . . » 67,837 »
34. Mita Antonio . . . . . » 67,791 »
35. Lugoboni Ubaldo . . . . . » 67,783 »
36. Zagordo Cosimo . . . . . » 67,778 »
37. Bellotoma Giovanni . . . . » 66,899 »
38. Gianfranchi Ruggero C. . . . » 66,832 »
39. Pesente Elio . . . . . . » 66,826 »
40. Converti Carlo . . . . . » 66,766 »
41. Bartalena Piero . . . . . » 66,639 »
42. La Scala Senzio . . . . . » 66,634 »
43. Guido Pasquale . . . . . » 66,598 »
44. Pace Antonino . . . . . » 66,500 »
45. Lo Martire Stelio . . . . » 64,997 »
46. Salari Giuseppe . . . . . » 64,436 »
47. Russo Alesi Domenico . . . . » 63,150 »
48. Gammaldi M. Eugenio . . . . » 62,600 »
49. Zaffanella Aldo . . . . . » 61,538 »
50. Galli Edgardo . . . . . » 61,181 »
51. Marcuzzi Umberto . . . . » 60,992 »
52. Nitti Gabriele . . . . . » 60,905 »
53. Guariento Leone . . . . . » 60,750 »
54. Magoni Beniamino . . . . » 60,599 »
55. Muriana Giuseppe . . . . » 59,772 »
56. Gigliotti Giovanni . . . . » 59,722 »
57. Callipo Gaetano . . . . . » 59,613 »
58. Stabili Franco . . . . . » 59,540 »
59. Mura Francesco . . . . . » 58,922 »
60. Santoro Pasquale . . . . » 58,760 »
61. De Felice Renato . . . . . » 57,814 »
62. Abatecola Giovanni . . . . » 57,545 »
63. Maccioni Pietro . . . . . » 57,366 »
64. Caccavale Antonio . . . . » 57,269 »
65. Aprile Pietro Maria . . . . » 56,800 »
66. Rademoli Armando . . . . » 55,545 »
67. Spiezza Giovanni . . . . . » 54,866 »
68. Scrudato Salvatore . . . . » 54,132 »
69. Goria Marziale . . . . . . » 53,972 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(3187)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e sette posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e cinque posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(1430/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio autonomo di emodialisi (riservato al gruppo linguistico italiano);

un posto di assistente del servizio autonomo di fisiopatologia respiratoria (riservato al gruppo linguistico italiano).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(1431/S)

OSPEDALE «LUINI CONFALONIERI» DI LUINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Luino (Varese).

(1410/S)

OSPEDALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tempio Pausania (Sassari).

(1409/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di neurochirurgia.

E' ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neurochirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(1412/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI CALIBITA» FATEBENEFRATELLI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto della divisione di medicina;

un posto di aiuto della divisione di oculistica con centro di ortottica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(1407/S)

OSPEDALE DI RANDAZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Randazzo (Catania).

(1411/S)

OSPEDALE «S. PAOLO» DI SAVONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di cardiologia;
un posto di assistente del servizio di oncologia con aggregato centro tumori.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(1408/S)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorso a due posti di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(1399/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «M. SANTO» DI COSENZA

Concorso a due posti di assistente di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pneumotisiologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cosenza.

(1404/S)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto urologo;
un posto di aiuto cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(1405/S)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI ROVIGO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

(1401/S)

OSPEDALE «BASSO RAGUSA MARIO» DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Militello Val di Catania (Catania).

(1402/S)

OSPEDALE «SS. SALVATORE» DI PATERNO'

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Paternò (Catania).

(1403/S)

OSPEDALI SPECIALIZZATI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorso a tre posti di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(1400/S)

OSPEDALE « A. AJELLO » DI MAZARA DEL VALLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista e rianimazione;
un posto di aiuto ortopedico;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);
un posto di assistente analista;
un posto di assistente di neuropsichiatria infantile (a tempo pieno.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(1415/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di ortopedia;
un posto di aiuto oculista;
un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina nucleare;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente trasfusionista.

Per i requisiti di ammisssione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(1416/S)

OSPEDALE « MARIA SS. ADDOLORATA » DI EBOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto anatomo patologo;
un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto e due posti di assistente di emodialisi;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(1413/S)

Riapertura del termine per la presentazione della domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(1414/S)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di malattie infettive.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova.

(1436/S)

Avviso di rettifica

L'avviso riguardante l'indizione del concorso ad un posto di sovraintendente sanitario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1978, deve intendersi rettificato nel senso che il concorso è per soli titoli e non per titoli ed esami.

(1417/S)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1978, n. 5.

Modifiche allo statuto della comunità montana del Vulture.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 6 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, le seguenti modifiche allo statuto della comunità montana del Vulture:

a) l'art. 1 è così modificato:

La comunità montana, ente di diritto pubblico, a norma del primo comma dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, costituita ai sensi e per gli effetti della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, tra i comuni di Atella, Barile, Ginestra, Melfi, Rapolla, Ripacandida, Rionero in Vulture, Maschito, Venosa, Ruvo del Monte, Rapone, San Fele, i cui territori classificati montani ricadono nella zona omogenea del Vulture, è denominata « Vulture » ed ha sede in Rionero in Vulture.

I comuni non classificati montani, limitrofi al territorio della comunità montana, di concerto con questa possono far parte con voto consultivo, del consiglio comunitario con la stessa rappresentanza stabilita dalle norme dello statuto per i comuni della comunità, ai soli fini del coordinamento programmatico.

Gli interventi finanziari della stessa comunità montana saranno limitati ai soli territori dell'area comunitaria.

b) il primo comma dell'art. 10 è così modificato:

Il consiglio è presieduto dal presidente. In sua assenza o per un suo giustificato impedimento la presidenza spetta al vice presidente. Qualora il presidente e la giunta non siano in funzione, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano.

c) L'art. 19 è così modificato:

La comunità a sua richiesta, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali potrà avvalersi di personale comandato dall'amministrazione regionale, dalla provincia, dai comuni e da altri enti locali operanti nel territorio con l'osservanza delle norme che regolano per tali enti l'istituto del comando.

Il personale comandato rimane alle dipendenze, ad ogni effetto di legge, degli enti che dispongono il comando.

Accordi particolari per il rimborso degli oneri saranno stipulati dalla giunta con gli enti interessati.

La comunità deve darsi un regolamento organico entro tre anni dalla data di approvazione della presente norma modificativa.

I posti previsti nella tabella organica, non coperti da personale trasferito o comandato, potranno essere occupati soltanto per pubblico concorso ed il relativo trattamento economico non potrà superare quello previsto, per qualifiche similari od equiparate, dall'art. 97 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Il regolamento organico del personale diviene esecutivo con l'approvazione da parte del consiglio regionale, dopo il visto di legittimità da parte della competente sezione di controllo.

La comunità potrà conferire incarichi di lavoro e di consulenza tecnica esclusivamente a tempo determinato, per specifica attività altamente specializzata, per le quali non abbia disponibilità di personale idoneo.

d) L'art. 22 è così modificato:

Entro un anno dalla sua istituzione la comunità appronta un piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona il quale, sulla base delle indicazioni del piano regionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima, e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale e intercomunale e dell'eventuale piano regionale di bonifica montana, e dei piani di altri enti operanti nel territorio, con i quali viene stabilito il coordinamento previsto dall'art. 20 del presente statuto, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo in vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati al sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il consiglio della comunità decide le iniziative atte ad attuare la partecipazione delle forze politiche, sindacali ed economiche, a norma del'art. 12 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27.

Il piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal consiglio della comunità, viene affisso per trenta giorni in ogni comune e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti e di avvisi su quotidiani e periodici di larga diffusione nella zona, per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei comuni.

Il consiglio della comunità, esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente rielaborato il piano, la trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione.

La comunità, dovrà poi predisporre entro il 30 settembre di ciascun anno piani annuali di attuazione del piano quinquennale.

La comunità, per il periodo di preparazione del piano quinquennale, potrà infine adottare, con lo stesso procedimento previsto per il piano stralcio annuale, programmi di opere e di interventi redatti sulla base degli indirizzi programmatici approvati dal consiglio regionale.

Il piano annuale, elaborato dalla giunta, deve essere trasmesso ai comuni, ai consiglieri della comunità, e agli altri enti operanti nel territorio almeno quindici giorni prima della riunione del consiglio della comunità per la sua approvazione.

e) L'art. 23 è così modificato:

La comunità montana può, altresì redigere con lo stesso procedimento previsto per l'adozione dei piani quinquennali di sviluppo socio-economico-territoriale, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, un piano regolatore-urbanistico-comunitario.

Gli enti operanti nel territorio della comunità dovranno adeguare i propri programmi ed i propri strumenti urbanistici a quelli della comunità, secondo quanto stabilito, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Il presidente della Regione, anche su deliberazione della giunta della comunità montana, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può sospendere l'attuazione e la prosecuzione dei lavori che ritiene tali da compromettere la realizzazione dei piani e dei programmi comunitari.

I piani quinquennali di sviluppo socio-economico-territoriale ed i piani urbanistici-regolatori sono approvati con leggi regionali, i piani stralcio annuali ed i programmi di opere e di interventi sono approvati dal consiglio regionale.

f) il primo comma dell'art. 25 è così modificato:

La comunità ha un proprio servizio di tesoreria che dovrà essere affidato ad un istituto o azienda di credito a norma dell'art. 21 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, e successive modificazioni, previo esperimento di gara di appalto.

g) L'art. 29 è così modificato:

Il consiglio può deliberare una indennità di carica onnicomprensiva per il presidente, nella misura massima di lire 150.000 mensili, ed una indennità di presenza per i componenti la giunta e per i consiglieri, per ogni effettiva partecipazione alle sedute di giunta e di consiglio, nella misura massima di L. 10.000 per ogni giornata.

Il consiglio può, altresì, deliberare il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, e, comunque, in misura non superiore a L. 70 al km per coloro che risiedano fuori dal comune sede della comunità e che si servano di mezzo privato.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio possono essere estese ai componenti delle commissioni consiliari e del comitato tecnico consultivo.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio non possono essere corrisposte ai componenti del comitato tecnico consultivo che percepiscano il trattamento di missione a carico dell'ente da cui dipendono.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 febbraio 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1978, n. 6.
Fondo per le spese di rappresentanza del presidente della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 6 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, con effetto dal 1° gennaio 1978, un fondo per le spese di rappresentanza di lire 10 milioni per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di presidente della Regione.

Le spese di cui al comma precedente sono disposte dal presidente della Regione.

Art. 2.

Al pagamento delle spese imputabili al fondo di cui alla presente legge provvede il funzionario incaricato del servizio economato della giunta.

Il relativo rendiconto è approvato trimestralmente dalla giunta regionale, con deliberazione di mera esecuzione.

Art. 3.

Per gli anni dal 1978 al 1980 la spesa di cui al precedente art. 1 farà carico al capitolo dei rispettivi bilanci corrispondente al 170 del bilancio 1977, la cui denominazione viene modificata come segue: « Fondo per le spese di rappresentanza del presidente della Regione ».

Art. 4.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 febbraio 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1978, n. 7.
Procedure della programmazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 6 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata esercita le proprie competenze in materia di programmazione economica associando, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, alle scelte della programmazione regionale i comuni, le province, le comunità montane, i comprensori, le organizzazioni sociali ed economiche mediante progetti generali, territoriali e settoriali.

I soggetti della programmazione regionale sono la Regione, le comunità montane ed i comprensori.

Art. 2.
Programma regionale di sviluppo

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 5, 8 e 9 dello statuto, la regione Basilicata definisce i criteri della propria azione mediante la predisposizione del programma regionale di sviluppo, di cui all'art. 6 dello statuto ed all'art. 1 della legge n. 335/76.

Il programma regionale stabilisce quali interventi debbano essere attuati secondo progetti tenendo conto delle linee fondamentali della organizzazione e dell'uso del territorio in coerenza con gli obiettivi di sviluppo. Ciascun progetto evidenzia la localizzazione degli interventi, i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservare nella elaborazione e nella esecuzione, la spesa complessiva occorrente ed i criteri da adottare per la verifica dei risultati.

Il programma considera, inoltre, tutti gli interventi di cui la Regione potrà disporre sulla base della utilizzazione delle proprie risorse e di quelle aggiuntive derivanti anche da opere o da altri interventi ordinari o straordinari realizzati direttamente o indirettamente dai competenti organi dello Stato.

Esso contiene le proposte per la programmazione nazionale e per il programma quinquennale per il Mezzogiorno, di cui all'art. 1 della legge n. 183/76, sia in ordine agli obiettivi generali e specifici dell'intervento straordinario, sia in ordine allo aggiornamento ed alla revisione dei progetti speciali. Individua i progetti regionali di sviluppo, di cui all'art. 7 della legge n. 183/76.

Art. 3.
Efficacia del programma regionale di sviluppo

Il programma regionale di sviluppo costituisce il quadro regionale di riferimento dell'attività politico-amministrativa della Regione.

Alle sue prescrizioni ed ai suoi indirizzi dovranno essere riferiti gli strumenti di pianificazione e di gestione di competenza degli enti di cui all'art. 1.

Art. 4.
Bilancio pluriennale

La Regione predispone il bilancio pluriennale a norma dell'art. 1 della legge n. 335/76, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del programma.

Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione, nell'arco del quinquennio, prevede di acquisire e impegnare, coordinando gli interventi secondo le indicazioni del programma nel periodo di riferimento sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore sia in base a previsti nuovi provvedimenti legislativi della Regione.

Il bilancio pluriennale specifica altresì le risorse da impiegare per ciascun ambito territoriale, di cui al successivo art. 7, ed indica le risorse della Regione destinate al finanziamento dei piani e dei progetti comprensoriali.

Art. 5.
Formulazione del programma regionale di sviluppo

La giunta regionale, in attuazione degli indirizzi politico-programmatici determinati dal consiglio, predispone entro sessanta giorni la proposta di programma regionale di sviluppo.

Copia della proposta viene inviata alle comunità montane, ai comprensori, ai comuni, alle province ed alle organizzazioni regionali sociali ed economiche.

Il consiglio regionale, tenuto conto anche delle osservazioni e delle proposte di integrazione e modifica formulate dalle comunità montane e dai comprensori, entro novanta giorni approva il programma regionale di sviluppo.

Dopo la sua approvazione il programma regionale di sviluppo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e ne è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il programma regionale di sviluppo è aggiornato annualmente in occasione dell'approvazione dell'assestamento del bilancio annuale, sulla base dei criteri determinati dal consiglio regionale.

Art. 6.
Progetti regionale di sviluppo

Al programma regionale di sviluppo ed ai suoi aggiornamenti annuali, predisposti sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale, sono allegati i progetti di intervento di dimensione regionale ed i progetti regionali di sviluppo.

Per ciascun progetto saranno indicati:

a) gli obiettivi ed i risultati espressi in termini quantitativi che si intendono raggiungere, con i relativi costi d'intervento e di gestione;

b) i soggetti che sono chiamati ad attuare gli interventi programmati, nonchè le strutture operative ed organizzative responsabili dell'attuazione dei progetti;

c) i tempi e le fasi di realizzazione;

d) le correlazioni tra gli interventi previsti nel progetto e quelli altrimenti programmati;

e) le risorse finanziarie da impiegare e le fonti di finanziamento da utilizzare per la realizzazione del progetto medesimo;

f) le modalità per la verifica dell'attuazione degli interventi previsti, anche ai fini della rilevazione di eventuali scostamenti tra previsioni e realizzazioni, in modo da assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario di cui all'art. 19 della legge n. 335/76.

Art. 7.

Piani e progetti comprensoriali

Le comunità montane ed i comprensori formulano i loro piani e programmi pluriennali d'intervento in coerenza con gli indirizzi contenuti nel programma regionale di sviluppo.

I piani degli organismi comprensoriali dovranno contenere:

le previsioni di sviluppo economico-sociale del comprensorio;

i fabbisogni sociali e le relative priorità dell'intervento;

le iniziative ritenute più opportune per assicurare lo sviluppo dei settori produttivi e l'utilizzazione del territorio.

Gli organismi comprensoriali predispongono altresì:

i progetti di attuazione dei piani di sviluppo a dimensione comprensoriale nelle loro articolazioni annuali, precisando le opere per le quali si chiede il finanziamento regionale ed i relativi importi;

i progetti di attuazione, a dimensione sovracomprensoriale, per i quali si prevede il concorso finanziario della Regione.

Ciascun progetto deve contenere gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 6.

I progetti di cui al comma precedente, approvati dall'assemblea comprensoriale, sono trasmessi alla giunta regionale entro il 31 luglio di ogni anno ai fini dell'approvazione da parte del consiglio dei relativi finanziamenti.

Art. 8.

Programmi e progetti di enti operanti nel territorio regionale

Entro il 31 luglio di ogni anno gli enti operanti sul territorio, le aziende e le società regionali e a partecipazione regionale sono tenute a presentare alla giunta regionale le articolazioni annuali dei propri programmi poliennali di spesa ed eventuali loro aggiornamenti, anche ai fini dell'approvazione da parte del consiglio dei relativi finanziamenti.

Gli enti operanti sul territorio a dimenzione comprensoriale sono tenuti a presentare, entro il 31 maggio, i loro programmi ed i relativi progetti d'intervento agli organismi comprensoriali, che li trasmetteranno alla giunta regionale con il proprio parere per l'eventuale finanziamento.

Art. 9.

Bilancio annuale

Il presidente della giunta o l'assessore regionale al ramo, per ogni progetto o gruppo di progetti omogenei riferiscono periodicamente alla commissione consiliare competente o in consiglio al fine di verificarne lo stato di realizzazione e di attualità.

In relazione allo stato di attuazione dei singoli progetti già approvati e degli interventi disciplinati dalle leggi regionali in vigore, il bilancio annuale determina la relativa quota di spesa a norma dell'art. 2 della legge n. 335/76.

In allegato al bilancio dovrà essere messa in evidenza la ripartizione delle spese localizzate per ambiti comprensoriali ed indicate le quote di spese destinate al finanziamento dei piani annuali comprensoriali.

Art. 10.

Consultazione delle organizzazioni sociali e sindacali

Per la elaborazione delle proposte di programma regionale di sviluppo, dei progetti d'intervento, di bilancio pluriennale e di bilancio annuale, la giunta regionale provvede a concordare ed attuare procedure di consultazione con le rappresentanze regionali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle organizzazioni economiche e delle altre organizzazioni sociali operanti nella Regione, riferendone al consiglio regionale.

Art. 11.

Raccolta d'informazioni

La giunta regionale d'intesa con la commissione programmazione e bilancio è autorizzata:

a definire direttive per una sistematica raccolta delle informazioni necessarie alla propria attività di programmazione;

ad avvalersi degli organismi di studio e ricerca operanti nella Regione;

a richiedere agli enti locali, alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, alle aziende a partecipazione pubblica ed agli altri enti ed organismi operanti nella Regione, informazioni sui loro programmi di attività e di investimento, ed altri elementi ai fini della programmazione economica regionale.

Art. 12.

Comitato per la programmazione ed ufficio del piano economico e dell'assetto territoriale

E' costituito il comitato per la programmazione, che concorre al processo di formazione, attuazione e verifica del piano, dei programmi e dei progetti.

Esso è presieduto dall'assessore responsabile del dipartimento programmazione ed è composto da:

dodici esperti eletti dal consiglio regionale con voto limitato ad otto, garantendo la rappresentanza delle forze produttive e della cooperazione;

tre esperti designati dalla federazione sindacale regionale;

tre esperti nelle discipline attinenti alla programmazione designati dalla giunta regionale.

I membri del comitato durano in carica per l'intera legislatura.

E' istituito l'ufficio regionale del piano economico e dell'assetto territoriale, organo tecnico al servizio dei soggetti che debbono adottare le decisioni programmatiche o partecipare alla loro formazione.

Con successiva legge regionale saranno apportate le necessarie ed ulteriori modifiche alla legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Art. 13.

Norma finanziaria

All'onere finanziario derivante dalla costituzione del comitato di cui al primo comma dell'art. 12, si farà fronte con le modalità e con i fondi previsti dalla legge regionale 19 ottobre 1973, n. 29.

Art. 14.

Norma finale

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 febbraio 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1978, n. 8.

Rifinanziamento della legge 26 maggio 1977, n. 18, concernente l'applicazione del contratto di lavoro (testo unico) dei lavoratori delle autolinee private.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 6 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità di cui alla legge 26 maggio 1977, n. 18, concernente l'applicazione del contratto di lavoro (testo unico) dei lavoratori dipendenti dalle aziende concessionarie esercenti auto-

servizi pubblici di linea di interesse regionale è autorizzata una ulteriore spesa di lire 2.750 milioni per il 1978 che farà carico al corrispondente cap. 5450 del bilancio di previsione per l'esercizio 1977, che ne prevede la copertura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 febbraio 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1978, n. **9.**

Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 10, recante norme sulla disciplina della funzione di controllo sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 6 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 10 sono, rispettivamente, così modificati:

Il comitato regionale e le sezioni decentrate stabiliscono preventivamente il calendario delle sedute ordinarie che, di norma, non possono essere superiori a quattro settimanali e si svolgono nelle sedi proprie del comitato o delle sezioni nelle normali ore di ufficio. Il calendario delle sedute ordinarie viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di comprovata urgenza e comunque quando ne ricorrano le condizioni i presidenti possono convocare i rispettivi collegi in via straordinaria nella misura massima di due sedute mensili.

Art. 2.

L'art. 18 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 10, è così modificato:

Ai componenti sia effettivi che supplenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate è attribuita una indennità di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute dei predetti collegi nella seguente misura:

L. 20.000 al presidente o, in assenza, al facente funzioni;

L. 15.000 agli esperti eletti dal consiglio regionale ed agli altri componenti.

Ai componenti del comitato e delle sezioni decentrate che non hanno la residenza o il domicilio nel comune in cui ha sede l'organo di controllo del quale i medesimi fanno parte, è corrisposto, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio se il trasporto è effettuato con mezzi pubblici, oppure l'importo di L. 70 a km se il trasporto ha luogo con l'utilizzazione di mezzo privato, calcolando in tal caso la distanza stradale tra il comune di residenza e quello sede dell'organo di controllo. L'autorizzazione all'uso del mezzo privato è rilasciata dal presidente dell'organo di controllo.

Ai componenti che per ragioni del loro ufficio si rechino fuori della località in cui ha sede l'organo di controllo, oltre il rimborso delle spese di trasporto di cui al comma precedente compete il trattamento economico di missione previsto al punto 2 della tabella *A* annessa alla legge 18 dicembre 1973, n. 836. I viaggi dei componenti gli organi di controllo devono essere autorizzati dai rispettivi presidenti e di essi va data comunicazione al presidente della giunta regionale; analoga comunicazione va fatta per i presidenti.

Le indennità e il rimborso spese di cui ai commi precedenti si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

La legge regionale 12 giugno 1976, n. 20, viene abrogata.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1977, con lo stanziamento previsto al cap. 300 dello stato di previsione della spesa per il predetto esercizio.

Per gli anni successivi la spesa occorrente farà carico allo stesso o corrispondente capitolo di bilancio e sarà coperta con i proventi derivanti alla Regione dal riparto del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 febbraio 1978

VERRASTRO

(1510)

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1978, n. **10.**

Approvazione bilancio di previsione della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 5 *del* 27 *febbraio* 1978)

(*Omissis*).

(2123)

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1978, n. **11.**

Interventi per opere di particolare interesse turistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 16 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito delle zone definite nel programma di sviluppo turistico, la Regione può concedere alle provincie, comuni e loro consorzi, comunità montane, finanziamenti sino al 100 % della spesa occorrente per costruzione, ampliamento, ammodernamento, manutenzione e restauro di opere destinate a favorire lo sviluppo turistico, nei limiti fissati dal successivo articolo 2.

I finanziamenti possono essere utilizzati anche direttamente dalla Regione per iniziative di carattere particolare che riguardano opere di interesse regionale e che risultino vincolate alla destinazione stabilita.

Art. 2.

Le opere ammesse a beneficiare dei finanziamenti di cui all'art. 1 sono:

a) servizi primari idrici e fognanti, energetici di comunicazione e altre infrastrutture complementari, destinati esclusivamente al funzionamento delle attrezzature di diretto interesse turistico;

b) funivie, seggiovie, sciovie, rifugi montani, piste per attività invernali;

c) parchi attrezzati, campeggi, riserve turistiche di caccia e pesca (compreso l'avvio di congruo ripopolamento);

d) restauro, adattamento e valorizzazione per finalità turistiche di immobili a carattere storico-culturale di proprietà degli enti di cui all'art. 1, semprechè ne ricorrano le previste peculiarità.

Art. 3.

Le domande intese a ottenere la concessione dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 devono essere trasmesse dagli enti interessati al dipartimento attività produttive - ufficio turismo - della Regione, corredate dalla copia della delibera dell'organo esecutivo dell'ente stesso (che attesti altresì la

conformità delle opere allo strumento urbanistico vigente), nonchè dal progetto di massima delle opere per le quali viene richiesto il finanziamento e dal preventivo delle spese relative.

Art. 4.

Le opere finanziabili, sulla base delle domande ritenute ammissibili, sono inserite in programi annuali predisposti dalla giunta regionale e approvati dal consiglio entro il 30 novembre di ciascun anno. Nell'ambito di tali programmi sarà data priorità alle opere strettamente collegate alle iniziative pubbliche o private, attuate in applicazione di altre leggi regionali relative al settore.

Art. 5.

Le procedure relative alla presentazione dei progetti, loro approvazione, espletamento delle gare di appalto, esecuzione dei lavori, nonchè tutti gli atti di gestione di carattere tecnico-amministrativo riguardanti la conduzione delle opere di cui alla presente legge, sono disciplinate dalle norme dei titoli III e IV della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10.

Art. 6.

L'onere complessivo della presente legge per il periodo 1978-1981 è previsto in lire 27.400 milioni e sarà coperto come segue:

per lire 2.400 milioni dal 1978 al 1981, in ragione di 600 milioni all'anno, con i fondi previsti nel bilancio pluriennale alla voce «Turismo» (cap. 5890 del bilancio annuale 1978);

per lire 25.000 milioni dal 1978 al 1980, in ragione di lire 10.000 milioni per il 1978, lire 7.500 milioni per il 1979 e lire 7.500 milioni per il 1980, con i fondi provenienti dall'art. 7, lettera c) della legge 183/76 (cap. 5902 del bilancio annuale 1978).

Art. 7.

Norme transitorie e finali

Con la presente legge si intende abrogata la legge regionale 21 dicembre 1973, n. 39, fatta salva l'attuazione ad esaurimento dei programmi di interventi elaborati e approvati sulla base della predetta legge.

Art. 8.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 8 marzo 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 8 *marzo* 1978, *n.* 12.
Interventi contributivi per favorire la razionalizzazione del settore distributivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 16 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata, allo scopo di promuovere una migliore organizzazione del servizio distributivo ed, in modo preminente, l'associazionismo fra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio e tra consumatori riuniti in cooperative o consorzi, iscritti nello schedario generale della cooperazione ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ed allo scopo di favorire la razionalizzazione del sistema distributivo regionale, secondo i principi stabiliti dagli articoli 11 e seguenti della legge n. 426/71, concede contributi, concorsi negli interessi e provvidenze a favore dei soggetti di cui ai titoli I e II della presente legge nella misura e per le finalità rispettivamente previste in ciascuno di detti titoli.

Titolo I

SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Art. 2.

I contributi in conto capitale ed in conto interessi sono concessi:

a) alle cooperative e consorzi di cooperative, aventi fini di mutualità fra gli associati, costituiti per l'acquisto in comune delle merci, il deposito e la conservazione delle stesse e la produzione di servizi inerenti l'attività di distribuzione delle merci ai vari punti di vendita;

b) ai titolari di esercizi commerciali al dettaglio, facenti parte di una cooperativa di acquisto, di cui al comma a), i quali si associno tra di loro al fine di gestire in comune un punto di vendita al dettaglio, in zone di nuovo sviluppo dei centri urbani, rinunciando alle singole licenze di commercio;

c) alle cooperative di consumo e loro consorzi, di cui al primo comma dell'art. 1;

d) ai piccoli commercianti, aventi un reddito imponibile di impresa non superiore a L. 6.000.000 riferito all'anno immediatamente precedente che trasferiscono i propri esercizi da zone che presentino saturazione merceologica in zone di sviluppo previste dai piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita o procedono all'ampliamento della superficie di vendita dei propri esercizi, allo scopo di adeguarla alla superficie minima eventualmente prescritta per il settore merceologico di appartenenza.

I soggetti beneficiari, di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, devono essere titolari di esercizi a posto fisso di generi di largo e generale consumo.

Art. 3.

Le iniziative ammesse a contributo riguardano:

a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento o il miglioramento dei beni immobili, di proprietà dei soggetti, di cui all'art. 2, destinati all'espletamento dei servizi sociali, compresa l'acquisizione delle aree;

b) l'acquisto e il rinnovo di macchinari e attrezzature inerenti all'attività commerciale, ivi compresi i mezzi di trasporto.

Ai soggetti beneficiari, di cui all'art. 2, vengono concessi contributi a fondo perduto in conto capitale nella misura del:

30 % della spesa complessiva sostenuta per le iniziative di cui al punto a) del presente articolo;

20 % della spesa complessiva sostenuta per le iniziative di cui al punto b) del presente articolo.

La spesa complessiva ammessa a contributo non può comunque superare nel biennio i limiti di L. 200.000.000 e di L. 100.000.000, rispettivamente, per i soggetti di cui al punto a) e ai punti b), c) e d) dell'art. 2.

Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione delle scorte necessarie alla realizzazione dei programmi d'investimento, entro il limite massimo:

1) del 20 % dell'ammontare degli investimenti nel caso di realizzazione delle iniziative, di cui al punto a) del presente articolo;

2) del 30 % dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.

Art. 4.

Le iniziative, per le quali si chiedono i contributi, debbono dare concreto affidamento di contribuire all'ammodernamento della rete di vendita, all'aumento della produttività dei punti di vendita e alla razionalizzazione dei servizi svolti a favore dei soci e dei consumatori, in conformità delle previsioni dei piani commerciali o, in loro mancanza, delle norme e delle finalità previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 e relativo regolamento di esecuzione nonchè delle rispettive modifiche.

Art. 5.

Ai soggetti, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 sono corrisposti inoltre contributi decennali in conto interessi sull'estinzione del mutuo per la parte residua dell'investimento, in ragione del 70 % degli interessi risultanti dal piano di ammortamento di cui al comma successivo.

A tal fine nella domanda deve essere indicato l'istituto di credito con il quale s'intende contrarre il mutuo. La domanda va corredata della dichiarazione dell'istituto mutuante, dalla quale risulti la causale della concessione del mutuo nonchè del relativo piano di ammortamento.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi in conto interessi, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, è autorizzato a stipulare le apposite convenzioni con gli istituti di credito indicati, regolanti sia la concessione dei mutui sia la modalità di erogazione dei contributi.

Art. 7.

I contributi in conto capitale ed in conto interessi, di cui alla presente legge, non sono cumulabili con altri finanziamenti agevolati comunque ottenuti o in procinto di essere concessi.

Art. 8.

Possono godere dei benefici, di cui al titolo I della presente legge, i soggetti che hanno esercitato, all'atto della presentazione della domanda, una normale ed ininterrotta attività almeno per tre anni, come dovrà risultare dal certificato di iscrizione rilasciato dalla competente camera di commercio.

Nel computo di tre anni di anzianità non si tiene conto di eventuali intervenuti cambiamenti del titolare dell'impresa.

Art. 9.

Le domande per la concessione dei contributi sono presentate al sindaco del comune ove è prevista la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3 e alla regione Basilicata.

Alla domanda dovranno essere allegati:

A) Per i soggetti di cui all'art. 2, lettere *a*) e *c*):

1) copia autentica dello statuto o dell'atto costitutivo;

2) preventivi di spesa per quanto previsto dall'art. 3, lettere *a*) e *b*), e piano di finanziamento;

3) certificato d'iscrizione al registro prefettizio delle cooperative;

4) certificato d'iscrizione al registro ditte presso la competente camera di commercio, da cui risulti la condizione prevista dal precedente art. 8;

5) relazione illustrativa della iniziativa ai fini dell'espletamento dei servizi sociali, con riferimento particolare all'incremento occupazionale che dovrà derivare dalla realizzazione dell'iniziativa;

6) delibera del consiglio di amministrazione con cui è approvata l'iniziativa che s'intende realizzare e con cui è autorizzata la presentazione della domanda di contributo;

7) copia autentica del conto consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, mentre, per le cooperative appena costituite: copia autentica del bilancio preventivo;

8) dichiarazione a firma del presidente della cooperativa o del consorzio, dalla quale risulti che, per la stessa iniziativa, non sono stati comunque richiesti nè ottenuti altri contributi.

B) Per i soggetti di cui all'art. 2, lettera *b*):

1) certificato attestante l'appartenenza alla cooperativa di acquisto;

2) copia fotostatica, legalmente autenticata, della licenza di commercio al dettaglio degli esercenti richiedenti;

3) planimetria ed ogni altro elemento tecnico atto alla individuazione dell'ubicazione del punto di vendita e della sua strutturazione funzionale;

4) preventivi di spesa per l'acquisizione dei beni indicati all'art. 3, lettere *a*) e *b*), e piano di finanziamento;

5) dichiarazione d'impegno dei titolari alla cessazione di esercizio entro un anno dall'apertura del nuovo punto di vendita ed alla restituzione al comune della relativa autorizzazione;

6) la documentazione prevista ai numeri 5), 6), 7) e 8) della lettera *A*) del presente articolo.

C) Per i soggetti di cui all'art. 2, lettera *d*):

1) la documentazione prevista ai numeri 2), 3) e 4) della lettera *B*) del presente articolo;

2) dichiarazione a firma del titolare dell'esercizio, dalla quale risulti che, per la stessa iniziativa, non sono stati comunque richiesti nè ottenuti altri contributi;

3) certificato del competente ufficio distrettuale imposte dirette attestante il reddito, di cui alla lettera *d*) del precedente art. 2;

4) certificati della competente camera di commercio, attestanti l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio al minuto e al registro ditte; da quest'ultimo certificato dovrà rilevarsi la condizione prevista dal precedente art. 8.

I sindaci dei comuni trasmettono, alla Regione entro 30 giorni le domande ricevute con allegato il parere della commissione comunale per il commercio, di cui agli articoli 15 e 16 della legge n. 426/71, nonchè il parere del comune in ordine alla validità economica della iniziativa e alla sua conformità agli indirizzi urbanistici.

Qualora i sindaci non trasmettano in tempo utile i predetti pareri, gli stessi si ritengono favorevoli.

Art. 10.

Le domande sono sottoposte, in ordine cronologico, del quale fa fede l'iscrizione nel protocollo del comune e della Regione, all'esame di una commissione tecnica regionale, la quale esprime su di esse, entro 30 giorni dal loro ricevimento, il proprio motivato parere.

La citata commissione può invitare il richiedente a fornire chiarimenti sul progetto e sui preventivi di spesa, può chiedere altresì modifiche o varianti ai progetti tecnici ed ai relativi preventivi di spesa e comunque ogni altro documento utile per un più approfondito esame della richiesta.

La giunta regionale — sulla base del parere espresso dalla commissione tecnica — delibera la graduatoria delle domande e l'assegnazione dei contributi separatamente per i soggetti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 2. La stessa giunta regionale — fino all'esaurimento dello stanziamento — determina l'ammontare di ogni singolo contributo da concedersi, calcolato nella misura di cui all'art. 3.

Art. 11.

La commissione tecnica regionale di cui al precedente art. 10, è nominata con deliberazione della giunta regionale entro 30 giorni dell'entrata in vigore della presente legge ed è composta:

dall'assessore al commercio con funzioni di presidente;

da due funzionari della Regione scelti tra quelli che prestano la propria attività nei settori del commercio e dell'assetto del territorio;

da due esperti in problemi della distribuzione designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti al dettaglio a posto fisso maggiormente rappresentative nella Regione;

da due esperti designati dai consorzi economici fra dettaglianti maggiormente rappresentativi nella Regione;

da due esperti designati dai consorzi economici tra cooperative di consumo maggiormente rappresentativi nella Regione;

da tre esperti designati dalle associazioni cooperative, legalmente riconosciute, maggiormente rappresentative nella Regione;

da tre esperti designati dalle tre federazioni sindacali regionali più rappresentative nella Regione;

da un esperto designato dall'unione regionale delle camere di commercio;

da un esperto designato dall'associazione consumatori;

da due esperti designati dal consiglio regionale.

Entro lo stesso termine il presidente della giunta regionale richiede alle organizzazioni di cui ai comma precedenti i nominativi dei rispettivi rappresentanti.

Qualora i rappresentanti suddetti non vengano designati nel termine prescritto, la commissione potrà in ogni caso utilmente deliberare dal momento in cui almeno la maggioranza dei rappresentanti sia stata regolarmente designata.

La commissione tuttavia sarà integrata a seguito delle designazioni successivamente pervenute dalle organizzazioni inadempienti.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Regione, in servizio presso il dipartimento attività produttive.

Nelle deliberazioni della commissione tecnica, in caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.

La commissione rimane in carica per la durata della legislatura regionale nel corso della quale è avvenuta la nomina. Essa può essere riconfermata.

Le spese per il funzionamento della commissione tecnica regionale sono a carico della Regione e verranno imputate al cap. 550 del bilancio per l'esericzio finanziario 1978 e allo stesso o corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Art. 12.

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale. In essa sono determinate le condizioni alle quali è subordinata la concessione e fissati i termini relativi all'esecuzione degli investimenti.

La giunta regionale provvede altresì, con propria deliberazione, alla liquidazione del contributo sulla base dell'accertamento effettuato tramite i propri uffici in collaborazione con gli uffici del comune interessato, previa intesa con lo stesso.

Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle iniziative o per l'acquisizione dei beni risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto, in misura proporzionale alla spesa accertata, con deliberazione della giunta regionale.

In caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nell'atto di concessione, il contributo viene revocato con deliberazione della giunta regionale.

Allo scioglimento delle forme associative di cui all'art. 2, punti *a*) e *c*), entro un decennio dalla data della deliberazione di liquidazione dei contributi, la Regione ha diritto alla ripetizione privilegiata dei contributi erogati.

Art. 13.

Sono abrogate le leggi regionali: 21 dicembre 1973, n. 45 e 9 giugno 1975, n. 52.

Titolo II

FORMAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI VENDITA

Art. 14.

Al fine di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo in conformità ai principi stabiliti negli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a comuni, loro consorzi e comunità montane per concorrere nelle spese sostenute e da sostenersi per la formazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva previsti dalla predetta legge.

Art. 15.

Il contributo di cui all'art. 14 viene concesso a favore di:

1) singole amministrazioni comunali;

2) comprensori o consorzi di comuni che si associno per la formazione di piani a scala sovracomunale;

3) comunità montane di cui alla legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, e successive modifiche.

Art. 16.

La misura del contributo da concedere non potrà essere superiore al 50 % della spesa complessiva sostenuta per la elaborazione del piano e non potrà, comunque, eccedere i seguenti limiti:

a) l'importo di L. 1.000.000 per i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti;

b) l'importo di L. 2.000.000 per gli altri comuni;

c) fatti salvi gli importi di cui ai precendenti punti *a*) e *b*) per ciascun comune; l'importo di L. 3.000.000 per i soggetti di cui ai numeri 2) e 3), del precedente art. 15.

Art. 17.

Sulle domande di richiesta del contributo, che dovranno essere corredate delle relative deliberazioni delle amministrazioni interessate — regolarmente approvate dai competenti organi di controllo — decide la giunta regionale su proposta dell'assessore al commercio.

L'erogazione del contributo viene disposta, con deliberazione della giunta regionale:

a) per il 50 % della previsione della spesa ammessa a contributo, all'atto dell'adozione del provvedimento di concessione;

b) per il rimanente 50 % della spesa ammessa a contributo, all'atto della trasmissione all'amministrazione regionale dei piani approvati dagli organi competenti degli enti interessati e delle deliberazioni di liquidazione della spesa.

Art. 18.

Per le finalità previste dall'art. 2 del titolo I della presente legge è autorizzata, per il periodo 1978-81, la spesa complessiva di L. 1.650.000.000.

La legge regionale di bilancio definirà la quota a carico di ciascun esercizio in riferimento alla ripartizione dell'onere tra contributi in conto capitale e contributi in conto interessi.

La spesa di cui sopra graverà sul cap. 6080 del bilancio per l'esercizio 1978, e sullo stesso o corrispondente capitolo dei bilanci successivi.

La copertura finanziaria dell'onere complessivo di 1 miliardo e 650 milioni è assicurata come segue:

per il 1978 dallo stanziamento previsto al cap. 6080 del relativo bilancio;

per gli anni dal 1979 al 1981 dagli stanziamenti relativi alla voce « Commercio » di cui al quadro finanziario pluriennale allegato al bilancio 1978.

Le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio nel quale sono stanziate possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

L'onere di cui all'art. 14 del titolo secondo, valutato in L. 400.000.000 per il periodo 1978-80, di cui L. 200.000.000 per il primo esercizio, farà carico al cap. 6090 del bilancio per l'esercizio 1978 e allo stesso o corrispondente capitolo dei bilanci successivi.

La copertura finanziaria dell'onere complessivo di L. 400.000.000 è assicurata come segue:

per il 1978 dallo stanziamento previsto al cap. 6090 del relativo bilancio;

per gli anni: 1979 e 1980 dagli stanziamenti relativi alla voce « Commercio » di cui al quadro finanziario pluriennale allegato al bilancio 1978.

Art. 19.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 8 marzo 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1978, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 del 4 maggio 1973 - Interventi finanziari della Regione nel settore degli asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 16 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire il completamento dei lavori di costruzione degli asili-nido che abbiano fruito dei contributi di cui alla legge regionale n. 6 del 4 maggio 1973 ma che risultino in condizioni di inagibilità o ridotta efficienza, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, è autorizzato a concedere ai comuni ed ai loro consorzi, contributi integrativi non superiori a L. 30.000.000 per ciascun asilo-nido.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi anche se l'opera abbia ottenuto i benefici previsti dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 1975, a condizione che la spesa complessivamente finanziata dalla Regione non superi la somma di L. 100.000.000 per ciascun asilo-nido.

Art. 3.

Per le concessioni dei contributi da erogare ai sensi della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.300.000.000 da imputare al cap. 4390: « Contributi per la costruzione impianto e arredamento degli asili-nido (legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e legge regionale 4 maggio 1973, n. 6) », che presenta la necessaria disponibilità.

Le somme non impegnate nel corso del presente esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 10 marzo 1978

VERRASTRO

(2772)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1978, n. **10**.

Rendiconto regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 del 31 *gennaio* 1978)

(*Omissis*).

(2061)

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1978, n. **11**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sullo stato giuridico e trattamento economico del personale della regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 14 *febbraio* 1978)

Titolo I

INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DEL PERSONALE DEGLI ENTI REGIONALI

Art. 1.

Ai effetti della presente legge, per enti regionali si intendono: l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricolutra (E.R.S.A.), l'Ente per lo sviluppo dell'artigianato (E.S.A.), l'Ente tutela pesca (E.T.P.), il Centro regionale di sperimentazione agraria (C.R.S.A.) e l'Azienda delle foreste, istituiti rispettivamente con leggi regionali 18 luglio 1967, n. 15; 18 ottobre 1965, n. 21; 12 maggio 1971, n. 19; 4 marzo 1971, n. 8 e 25 maggio 1966, n. 7.

Art. 2.

Il personale di ruolo, incluso quello in prova, in servizio al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge presso l'E.R.S.A., l'E.S.A., l'E.T.P. ed il C.R.S.A. è inquadrato, a decorrere dalla medesima data, nel ruolo unico regionale di cui all'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è sostituito dai seguenti:

« Nella tabella *A*, allegata alla presente legge, viene riportato suddiviso per qualifiche funzionali, l'organico del personale del ruolo unico regionale.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentito il consiglio di amministrazione, sarà determinato il contingente del personale, distinto per qualifiche, spettante alle direzioni ed ai servizi autonomi, nonchè agli enti regionali, sentiti, altresì, per questi i rispettivi consigli di amministrazione.

Per servizi autonomi, agli effetti della presente legge, si intendono gli uffici o servizi che, ai sensi della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, non sono compresi nelle segreterie generali o nelle direzioni regionali ».

Art. 4.

Dopo il quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, vengono aggiunti i seguenti:

« Con decreto del presidente della giunta regionale, di intesa con i presidenti dei rispettivi enti regionali, si procede alla assegnazione dei dirigenti alla direzione ed ai servizi degli enti stessi.

Con ordinanza del segretario generale della presidenza della giunta regionale, sentiti i direttori dei rispettivi enti regionali e l'organo di cui all'art. 90, si procede alla assegnazione del personale assunto agli enti medesimi.

Nell'ambito del singolo ente, il personale è assegnato con ordinanza del direttore, sentito il rispettivo organo di cui all'articolo 91 ».

Art. 5.

Il primo e secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sono sostituiti dai seguenti:

« I trasferimenti dei dirigenti sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale; per i dirigenti degli enti regionali si procede sentito il presidente del rispettivo ente.

I trasferimenti del rimanente personale da una direzione regionale o servizio autonomo ad un altro, o che comunque comportino cambiamento di sede, sono disposti con provvedimento del segretario generale della presidenza della giunta; per i trasferimenti del personale degli enti regionali si procede sentiti i rispettivi direttori ».

Art. 6.

Ai dirigenti assegnati alla direzione degli enti regionali è attribuita, per la durata dell'assegnazione, una indennità mensile non pensionabile, pari al 15% dello stipendio iniziale previsto per la qualifica di dirigente.

Art. 7.

L'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è sostituito dal seguente:

« L'eventuale articolazione all'interno dei servizi, per lo svolgimento di attività ricorrenti, è attuata con provvedimento del direttore regionale su proposta del dirigente preposto al servizio, ovvero, per i servizi autonomi e per gli enti regionali, con provvedimento rispettivamente del dirigente preposto e del direttore dell'ente.

In attuazione dei principi di cui all'art. 3, per lo svolgimento di attività di studio e ricerca o progettazione, nonchè per la formulazione di schemi di progetti di legge, possono altresì costituirsi, all'interno della medesima direzione regionale, del medesimo servizio autonomo, o del medesimo ente regionale, in via temporanea, con provvedimento del direttore regionale, ovvero del direttore del servizio autonomo, ovvero del direttore dell'ente regionale, sentito l'organo di cui all'art. 91, gruppi di lavoro di cui possono far parte dipendenti appartenenti anche a qualifiche funzionali diverse.

Per lo svolgimento delle predette od altre attività nonchè per l'esame di particolari problemi possono altresì costituirsi, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentito il consiglio di amministrazione, gruppi di lavoro tra dipendenti appartenenti a direzioni regionali o servizi autonomi o enti regionali diversi, con la eventuale partecipazione di esperti estranei all'amministrazione regionale.

Ciascun dipendente può essere assegnato a più gruppi di lavoro.

Tra i componenti di ciascun gruppo di lavoro viene nominato un coordinatore ».

Art. 8.

All'art. 44, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è soppressa la locuzione « presso gli enti regionali ».

Al terzo comma dell'art. 90 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, dopo la parola « uffici » sono inserite le parole « e degli enti regionali ».

Gli articoli 93 e 94 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sono soppressi.

Art. 9.

Presso ciascun ente regionale è costituito un organo collegiale con composizione e competenze analoghe a quelle previste dall'art. 91 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Sono conseguentemente soppressi gli articoli 96 e 97 della legge medesima.

Art. 10.

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale degli enti regionali, salvo quanto previsto dall'art. 31 della presente legge, è iscritto, dalla data dell'inquadramento o della nomina nei ruoli degli enti stessi, rispettivamente all'ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.) o altro istituto esercitante funzioni analoghe, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

Art. 11

Salvo quanto previsto dall'art. 31 della presente legge, per il personale degli enti regionali che, alla data dell'inquadramento nel ruolo unico regionale, non sia iscritto ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza rispettivamente all'I.N.A.D.E.L. ed alla C.P.D.E.L., gli enti interessati sono tenuti a versare alla amministrazione regionale gli importi dei relativi oneri previsti dalla legislazione dell'I.N.A.D.E.L. e della C.P.D.E.L. a carico degli enti medesimi e del personale salvo rivalsa nei confronti di quest'ultimo per la propria quota parte, per il periodo che decorre dalla data di inquadramento nei ruoli dell'ente alla data d'inquadramento nel ruolo unico regionale.

Art. 12.

All'art. 7, primo comma, della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, dopo la lettera *f)* viene aggiunta la seguente:

« *g)* da un rappresentante del personale dell'ente, eletto dai dipendenti ».

All'art. 9, primo comma, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, dopo il n. 28) viene aggiunto il seguente:

« 29) da un rappresentante del personale dell'ente, eletto dai dipendenti ».

Art. 13.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della presente legge, il personale dell'E.R.S.A., dell'E.S.A., dell'E.T.P. e del C.R.S.A. è inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a detto personale è attribuito lo stipendio previsto dall'art. 16 della legge medesima.

Ai fini del conseguimento dei successivi aumenti periodici, ciascun dipendente conserva l'anzianità corrispondente alla posizione tabellare in godimento il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e quella maturata nella posizione medesima.

Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica d'inquadramento viene mantenuta l'anzianità maturata dal personale nella corrispondente qualifica presso l'ente di provenienza.

Art. 14.

All'art. 55, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, il n. « 260 » è sostituito dal n. « 300 ».

Titolo II

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE

Art. 15.

Il primo comma dell'art. 76 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è sostituito dai seguenti:

« Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio dell'onnicomprensività.

Nella tabella *B*, allegata alla presente legge, sono indicati, per ciascuna qualifica funzionale, lo stipendio annuo lordo iniziale e quello base, conseguibile al secondo anno di servizio.

La progressione economica si articola, salvo i casi di anticipazione o ritardo previsti dalla presente legge, in aumenti periodici calcolati sullo stipendio base rappresentati da scatti biennali non riassorbibili d'importo pari al 2,5% e dalle seguenti classi di stipendio:

a) per le qualifiche funzionali di commesso, agente tecnico, coadiutore, segretario e consigliere, 5 classi pari al 10% conseguibili al compimento del 6°, 10°, 15°, 20° e 25° anno di servizio, nonchè una classe pari al 5% conseguibile al compimento del 30° anno di servizio;

b) per le qualifiche funzionali di guardia e maresciallo del Corpo forestale regionale, una classe pari al 15°, conseguibile al compimento del 6° anno di servizio; 4 classi pari al 10% conseguibili al compimento del 10°, 14°, 18° e 22° anno di servizio, nonchè una classe pari al 5%, conseguibile al compimento del 26° anno di servizio;

c) per la qualifica funzionale di dirigente, 2 classi pari al 15%, conseguibili al 4° e all'8° anno di servizio; una classe pari al 12,5%, conseguibile al 15° anno di servizio, nonchè una classe pari al 10%, conseguibile al 20° anno di servizio ».

Il terzo comma dell'art. 76 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Al personale spettano inoltre l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 31 luglio 1975, n. 364, la tredicesima mensilità e l'aggiunta di famiglia di cui all'art. 2 della legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7 ».

Art. 16.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, al personale regionale è corrisposto uno stipendio pari alla somma degli importi corrispondenti alla posizione tabellare spettante, all'assegno personale pensionabile di cui all'art. 2 della legge regionale 21 giugno 1976, n 21, ed a L. 25.000 mensili di aumento.

Ai fini del conseguimento dei successivi aumenti periodici, ciascun dipendente conserva l'anzianità corrispondente alla posizione tabellare in godimento al 31 dicembre 1976 e quella maturata nella posizione medesima.

Art. 17.

All'art. 18, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, le parole « nella posizione tabellare » sono sostituite dalle parole « nello stipendio ».

All'art. 18, quinto comma, la frase « il trattamento economico tabellare previsto » è sostituita dalla frase « lo stipendio conseguibile ».

All'art. 18, sesto comma, le parole « trattamento economico tabellare » sono sostituite dalle parole « dello stipendio ».

All'art. 46, secondo comma, dopo le parole « da usufruire » sono soppresse le parole « di norma ».

All'art. 62, quinto, settimo e decimo comma, è soppressa la parola « tabellare ».

Con effetto dall'anno 1977, sono soppresse le norme di cui ai commi quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo dell'art. 76.

All'art. 77, secondo comma, la frase « la posizione tabellare prevista al 15° anno della qualifica di consigliere ed il minor trattamento economico previsto per la posizione tabellare in cui il dipendente si trova » è sostituita dalla frase « lo stipendio conseguibile al 15° anno della qualifica di consigliere ed il minor stipendio in godimento dal dipendente ».

All'art. 80, primo comma, la frase « dello stipendio previsto per la qualifica funzionale e posizione tabellare cui il dipendente appartiene » è sostituita dalle parole « dello stipendio in godimento ».

All'art. 86, primo comma, la frase « sul trattamento economico corrispondente alla posizione tabellare » è sostituita dalle parole « dello stipendio »; la frase « la posizione tabellare corrispondente » è sostituita dalle parole « lo stipendio conseguibile ».

Art. 18.

I dipendenti regionali possono cedere, mediante atti di delegazione, una quota dello stipendio, in pagamento di premi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione, stipulata con istituti esercenti l'attività assicurativa nel territorio nazionale.

Per gli atti di delegazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di contabilità generale dello Stato e nelle istruzioni sui servizi del Tesoro.

Titolo III

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Art. 19.

Il terzo comma dell'art. 84 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è sostituito dai seguenti:

« Ai dipendenti regionali, che siano stati o che vengano collocati a riposo con diritto alla pensione da parte della C.P.D.E.L., spettano un trattamento di quiescenza e di previdenza calcolati sulla base degli assegni fissi pensionabili goduti

all'atto della cessazione dal servizio nonchè di quelli spettanti, alla medesima data, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, o di altre disposizioni di legge, in relazione ai periodi di servizio computabili dagli enti tenuti alla ricongiunzione ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, con l'applicazione, per quanto concerne il trattamento di quiescenza, dell'aliquota indicata nella tabella *A* allegata alla legge 26 giugno 1965, n. 965.

L'indennità di buonuscita non potrà essere inferiore ad un dodicesimo dell'80% degli assegni di cui al comma precedente, compresi comunque quelli valutati dall'I.N.A.D.E.L., per ogni anno di servizio computabile ai sensi del predetto comma.

L'amministrazione regionale provvede direttamente alle eventuali integrazioni tra quanto spettante ai sensi dei precedenti commi e quanto dovuto dalla C.P.D.E.L. e dall'I.N.A.D.E.L. ».

Il quinto comma dell'art. 84 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non venga liquidato il trattamento di quiescenza e di previdenza, rispettivamente dalla C.P.D.E.L. e dall'I.N.A.D.E.L., la Regione concede agli aventi diritto un'anticipazione non superiore ai nove decimi dei trattamenti presumibilmente spettanti secondo quanto previsto nei precedenti commi ».

Art. 20.

L'indennità di cui al quarto comma dell'art. 84 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, non spetta qualora l'interessato assuma o abbia assunto servizio alle dipendenze dello Stato o di altri enti il cui personale sia iscritto all'I.N.A.D.E.L. L'interessato rilascerà apposita attestazione circa l'insussistenza di tale motivo di esclusione, impegnandosi altresì a restituire l'indennità che fosse divenuta indebita in seguito al verificarsi di una delle ipotesi suddette.

Per la determinazione del servizio utile ai fini della indennità di fine rapporto, è valutabile il solo servizio reso alle dipendenze dell'amministrazione regionale o degli enti regionali, compreso quello prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152.

E' abrogato il sesto comma dell'art. 84 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Art. 21.

L'art. 85 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è sostituito dal seguente:

« La Regione adeguerà, alle scadenze previste dall'art. 120, il trattamento economico del personale in quiescenza al trattamento economico del personale in servizio. Con successiva legge regionale potrà essere determinata la ripartizione del relativo onere tra il personale e l'amministrazione regionale.

Alla retribuzione pensionabile, determinata ai sensi del precedente comma, verrà applicata l'aliquota relativa agli anni e mesi utili, già valutata dalla C.P.D.E.L. ai sensi dell'art. 3 della legge 26 giugno 1965, n. 965, con il provvedimento di concessione della pensione ».

Art. 22.

A favore dei dipendenti regionali che, a norma del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, siano assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro, la Regione provvede, durante i periodi di inabilità temporanea assoluta, all'eventuale integrazione tra quanto erogato dall'I.N.A.I.L. e l'intera retribuzione spettante ai dipendenti stessi.

In nessun caso l'integrazione regionale di cui al precedente comma potrà superare i limiti, di tempo e di misura, previsti per il trattamento economico del personale in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio.

Art. 23.

Qualora l'Avvocatura dello Stato non abbia prestato il proprio patrocinio ai sensi dell'art. 44 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'amministrazione regionale rimborserà, a richiesta del dipendente e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, le spese legali da questi sostenute per la propria difesa in giudizi civili o penali nei quali sia stato coinvolto per fatti o cause di servizio e nei quali sia stato prosciolto in istruttoria o sia stato assolto con sentenza passata in giudicato.

La norma di cui al precedente comma si applica anche al presidente della giunta regionale, agli assessori regionali nonchè ai presidenti degli enti regionali che siano coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni.

Art. 24.

L'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni per servizi di mensa a favore del personale, per le giornate lavorative con orario di servizio interrotto. Sono a carico dell'amministrazione l'organizzazione dei servizi ed i relativi costi fissi nella misura stabilita con deliberazione della giunta regionale, sentite le rappresentanze sindacali di cui allo art. 52 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Ai fini di agevolare l'attività per servizi di rivendita di generi alimentari e di largo consumo a favore dei dipendenti regionali, l'amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare apposite convenzioni assumendo a proprio carico l'organizzazione dei servizi ed i relativi costi fissi nella misura stabilita con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 25.

Per gli scopi previsti dall'art. 5 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 120 milioni di cui lire 70 milioni per le finalità previste dalla lettera *a*) dell'art. 6 e lire 50 milioni per le finalità previste dalla lettera *b*) del medesimo articolo.

Titolo IV

CONCORSI PUBBLICI ED INTERNI

Art. 26.

Il settimo ed ottavo comma dell'art. 26 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Alla qualifica di guardia del Corpo forestale regionale si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I vincitori del concorso effettuano un periodo di prova di sei mesi, durante il quale frequentano, a spese dell'amministrazione regionale, un corso di formazione di durata non inferiore a tre mesi, organizzato dalla regione Friuli-Venezia Giulia, anche in collaborazione con altre amministrazioni regionali. Il superamento del periodo di prova è subordinato al superamento del corso.

In caso di giudizio sfavorevole, avverso il quale è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, durante i quali il dipendente potrà essere inviato ad un secondo corso di formazione ed in tal caso la nomina in ruolo è subordinata al superamento del corso stesso.

Per quanto non previsto dal presente articolo, ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 della presente legge ».

Al nono comma dell'art. 26 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole « sono esonerati » sono sostituite dalle parole « possono essere esonerati ».

Art. 27.

Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, i posti annualmente disponibili nella qualifica funzionale di agente tecnico, entro il limite del 25%, possono essere conferiti mediante concorso per esami riservato al personale con qualifica funzionale di commesso che sia in possesso dei prescritti requisiti. Ai fini della partecipazione a detto concorso si prescinde dal possesso dell'anzianità di cui all'art. 33, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Art. 28.

Ai vincitori dei concorsi di cui all'art. 32 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, a decorrere dal 1° gennaio 1977, ed ai vincitori dei concorsi di cui all'art. 27 della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 1978, è attribuito un incremento di stipendio pari all'importo derivante dalla applicazione della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 34 della legge medesima; ai fini dei successivi aumenti periodici continua ad applicarsi il disposto di cui al citato art. 34.

La norma di cui al precedente comma si applica altresì nei casi previsti dall'ultimo comma degli articoli 36 e 37 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

E' soppresso il quarto comma dell'art. 33 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

In attesa dell'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sub art. 3 della presente legge, la dotazione organica di ciascun ente regionale è determinata dal numero del personale in servizio presso l'ente medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge, compreso quello in prova e quello eventualmente in corso di assunzione in base a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le cui prove di esame siano già iniziate alla data del 1° novembre 1977.

Art. 30.

In deroga a quanto previsto dall'art. 6 della presente legge, ai dirigenti assegnati agli enti regionali, i quali siano stati equiparati, con legge regionale, alla qualifica di direttore regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e all'art. 38 della presente legge.

I dirigenti di cui al precedente comma vengono considerati in aggiunta rispetto ai posti indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 13, settimo comma, all'art. 14, quinto comma, ed all'art. 18, primo e terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Art. 31.

Il personale degli enti regionali che abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi degli articoli 6, ultimo comma, della legge regionale 15 marzo 1977, n. 15, 43-*bis* e 43-*quater* della legge regionale 4 maggio 1973, n. 40, e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad essere iscritto alla assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La Regione assicura al personale di cui al comma precedente la corresponsione di un'indennità di fine rapporto determinata secondo le modalità previste al quarto comma dell'art. 84 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ed all'art. 20 della presente legge.

Gli enti regionali sono tenuti a versare all'amministrazione regionale l'importo delle indennità di anzianità maturate dal personale di cui al comma precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al secondo comma, al personale vengono trattenuti dall'amministrazione regionale contributi mensili pari a quelli previsti dalla legislazione dell'I.N.A.D.E.L. per il trattamento previdenziale.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 85 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, come sostituito dall'art. 21 della presente legge.

Art. 32.

Fino al giorno precedente alla data di inquadramento nel ruolo unico regionale, lo stipendio di cui all'art. 16 nonchè le competenze accessorie vengono corrisposti al personale degli enti regionali a carico del bilancio degli enti medesimi.

L'onere previsto a carico degli enti regionali, derivante dall'applicazione dell'art. 111 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è assunto dall'amministrazione regionale, con rivalsa nei confronti degli enti stessi.

Art. 33.

Sono fatti salvi gli effetti dei concorsi banditi agli enti regionali anteriormente al 1° novembre 1977.

I concorsi di cui all'art. 32 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per i posti disponibili entro il 31 dicembre 1975 ed entro il 31 dicembre 1976, saranno effettuati dagli enti regionali secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge purchè esperiti non oltre il 31 dicembre 1978.

Agli effetti del precedente comma, le competenze dell'organo di cui all'art. 96 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sono svolte dall'organo di cui all'art. 9 della presente legge.

Art. 34.

Il personale assunto dagli enti regionali, fuori ruolo organico, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi, viene inquadrato, anche in soprannumero, nel limite di una unità, nella qualifica funzionale di coadiutore del ruolo unico regionale secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 13 della presente legge.

Art. 35.

Per i dipendenti in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 107 e al secondo comma dell'art. 108 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, che non abbiano conseguito la promozione entro il termine del 31 dicembre 1976, l'accesso alla qualifica dirigenziale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo fino alla data del 31 dicembre 1978 secondo quanto previsto dal citato art. 107.

Art. 36.

Il personale con qualifica di guardia del Corpo forestale regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia frequentato o comunque non abbia ultimato la frequenza del corso di cui all'art. 26, settimo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, verrà immesso negli organici regionali previo superamento di un corso di tre mesi senza l'effettuazione di un ulteriore periodo di prova.

Art. 37.

Ai fini della determinazione dello stipendio da attribuire ai dipendenti regionali ai sensi dell'art. 99 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e della conseguente progressione economica, la posizione tabellare in godimento prevista dall'art. 16 della presente legge s'intende sostituita dalla posizione tabellare determinata ai sensi del citato art. 99.

Art. 38.

Per la determinazione dello stipendio di cui all'art. 16 della presente legge, da attribuire al personale di cui all'art. 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, la posizione tabellare in godimento s'intende sostituita con il trattamento economico in godimento previsto dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ai fini della determinazione degli aumenti periodici, si considerano le misure delle retribuzioni previste all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 39.

Le norme di cui all'art. 110, primo e secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, si applicano anche al personale che sia stato collocato a riposo tra il 1° luglio 1974 ed il 31 agosto 1975 e che abbia presentato domanda di riscatto entro il 30 giugno 1974.

Art. 40.

Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione dell'art. 16 non operano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 102 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Art. 41.

Al personale dell'E.S.A. che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, rivestiva la qualifica di segretario principale o equiparata ed era in godimento della seconda classe di stipendio di detta qualifica, viene rideterminata la posizione tabellare ai sensi dell'art. 99, primo e secondo comma, della citata legge regionale con riferimento alla qualifica di segretario capo.

La domanda per il conseguimento del beneficio di cui al precedente comma deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il beneficio suindicato non può, comunque, avere effetto anteriore alla data di inquadrameno nel ruolo unico regionale.

Art. 42.

All'art. 99 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

« Al personale regionale vincitore di concorsi interni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e conclusi successivamente, la rideterminazione di cui ai commi precedenti viene effettuata con riferimento alla nuova qualifica ed alla data in cui il dipendente avrebbe maturato l'anzianità di effettivo servizio richiesta per il conseguimento della classe o qualifica immediatamente superiore a

quella messa a concorso, sommando al trattamento economico tabellare attribuito in sede di nomina l'importo derivante dalla differenza tra la retribuzione prevista per la suddetta classe o qualifica superiore e la retribuzione che al dipendente sarebbe stata attribuita secondo l'ordinamento in vigore anteriormente alla presente legge per effetto della nomina stessa ».

Art. 43.

Ai dipendenti regionali che alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, rivestivano da meno di due anni la qualifica terminale della carriera di concetto è attribuito, a decorrere dalla medesima data, uno scatto biennale anche virtuale in aggiunta al trattamento economico tabellare attribuito in sede di inquadramento.

Art. 44.

In relazione alle festività soppresse con legge 5 marzo 1977, n. 54, ai dipendenti regionali spettano sei giornate di riposo per l'anno 1977; dette giornate sono concesse, a richiesta degli interessati, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Qualora per motivate esigenze di servizio le giornate di cui al precedente comma non possano essere usufruite entro il 30 giugno 1978, esse saranno compensate con un importo corrispondente all'ammontare, ragguagliato a giornata, dello stipendio in godimento.

Art. 45.

Il personale assunto ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72, può, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere inquadrato con effetto dalla medesima data, anche in soprannumero, nel ruolo unico regionale con la qualifica e la posizione tabellare in godimento.

Art. 46.

In deroga al disposto dell'art. 120, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, la prossima revisione contrattuale avverrà entro il 31 dicembre 1978.

Art. 47.

All'art. 105, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, dopo le parole « nell'amministrazione di provenienza » sono aggiunte le parole « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

All'art. 106, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è aggiunta la seguente norma:

« Per il personale di cui all'art. 105, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, detto inquadramento ha effetto, ai fini economici, dal 1° gennaio 1976 ».

Art. 48.

Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 49.

Per gli oneri relativi al precedente art. 25, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 3 - categoria IV il cap. 1572 con la denominazione: « Fondo per anticipazioni e piccoli prestiti a favore del personale regionale » e con lo stanziamento di lire 120 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (rubrica n. 2 - partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo), ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 50.

Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 101, 105 e 106 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati per l'esercizio 1978, rispettivamente di lire 550 milioni, 100 milioni e 50 milioni.

Alla predetta maggiore spesa di lire 700 milioni, prevista per l'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 3603 — « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » — dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Le spese relative al compenso per lavoro straordinario fanno carico al cap. 102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità ed al corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 24 fanno carico al cap. 205 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed al corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi.

Art. 51.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 febbraio 1978

COMELLI

ALLEGATO A

ORGANICO DEL PERSONALE DEL RUOLO UNICO REGIONALE

Dirigenti	117 (*)
Consiglieri	293
Segretari	569
Coadiutori	555
Agenti tecnici	138
Commessi	129
Marescialli C.F.R.	87
Guardie del C.F.R.	108
	1.996

(*) Di cui non più di diciassette possono essere coperti da dirigenti cui siano conferiti gli incarichi di cui all'art. 13, settimo comma, all'art. 14, quinto comma, e all'art. 18, primo e terzo comma della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

ALLEGATO B

STIPENDIO ANNUO LORDO INIZIALE E BASE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

Anni	Stipendio	Consigliere	Segretario	Coadiutore	Agente tecnico	Commesso
0	iniziale	2.750.000	2.300.000	1.750.000	1.575.000	1.350.000
2	base	3.100.000	2.550.000	1.950.000	1.750.000	1.500.000

Anni	Stipendio	Dirigente	Guardia C.F.R.	Maresciallo C.F.R.
0	iniziale	5.000.000	1.750.000	2.300.000
2	base	5.500.000	1.900.000	2.500.000

Visto, *il presidente della giunta regionale*
COMELLI

(2062)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781100)